

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

479^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vicepresidente SCEVAROLLI,
indi del vicepresidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1901:	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	Pag. 4
Annunzio di presentazione	3	COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	4
GOVERNO		Discussione:	
Trasmissione di documenti	3	«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901) (<i>Relazione orale</i>)	
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose»:	
PRESIDENTE	4	* COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore ..	5 e passim
FERRARA Nicola (DC)	4	LOTTI Maurizio (PCI)	6
DE TOFFOL (PCI)	4	SIGNORILE, ministro dei trasporti	8 e passim
DISEGNI DI LEGGE			
Approvazione di questione sospensiva:			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società» (1919) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):			
PRESIDENTE	4		
BERLANDA (DC)	4		

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1905:

PRESIDENTE.....	Pag. 11
MASCARO (DC)	11

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1905) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MASCARO (DC), relatore	12, 16, 19
COLELLA (DC)	13
BONAZZI (PCI)	14, 19, 20
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro	17, 19
POLLASTRELLI (PCI)	19
SIGNORILE, ministro dei trasporti	19, 20

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1892, 77, 559, 1819, 1836 e 1849:

PRESIDENTE	20
LIPARI (DC)	20

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);

Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione» (1819), d'iniziativa del senatore Scavarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori (Relazione orale):

PRESIDENTE	40
* LIPARI (DC), relatore	21
* SPANO Roberto (PSI), relatore	25
BIGLIA (MSI-DN)	28

PAGANI Maurizio (PSDI)	Pag. 34
* LIBERTINI (PCI)	37
COLELLA (DC)	40

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl» (1893)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl»:

COLELLA (DC)	42
FERRARA Nicola (DC), relatore	42, 43
PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	42, 43
FIOCCHI (PLI)	43
NOCI (PSI)	44
COMASTRI (PCI)	45
SCLAVI (PSDI)	46
BIGLIA (MSI-DN)	47
DIANA (DC)	48

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

50

DISEGNI DI LEGGE**Approvazione di questione pregiudiziale:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	51, 52
LEOPIZZI (PRI)	51
* FELICETTI (PCI)	51

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	52, 53, 54
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	57

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1986

57

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del Vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei sapere perchè ci avete fatto aspettare mezz'ora!

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, in questa fase può chiedere la parola solo sul processo verbale e pertanto non le posso concedere la facoltà di parlare.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Campus, Carli, Colombo Svevo, Del Noce, Gusso, Kessler, Muratore, Patriarca, Pavan, Pinto Biagio, Rebecchini, Romei Carlo, Salerno, Santalco, Zaccagnini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUGNI e SELLITTI. — «Elevazione del limite di età per i primari ospedalieri» (1927);

MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA, CARMENO, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, POLLASTRELLI, CANETTI, URBANI, DI CORATO e PETRARA. — «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole e floricole nonché delle altre aziende agricole, ripetutamente colpite

da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio 1982-1986» (1928).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 18 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 e dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi recanti provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale e sullo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, per il primo semestre 1986 (*Doc. LXI*, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 21 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute dell'8 maggio e 3 luglio 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle

partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Inversione dell'ordine del giorno

FERRARA NICOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA NICOLA. Signor Presidente, nella mia qualità di relatore sul disegno di legge n. 1893, prendo la parola per chiedere l'inversione dell'ordine del giorno. Tale richiesta si giustifica con l'opportunità di valutare meglio i problemi di copertura sollevati dagli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge n. 319. Chiederei pertanto che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1893 sia posto all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta e che intanto si proceda alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

DE TOFFOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TOFFOL. Sono favorevole alla proposta del senatore Nicola Ferrara, ma in modo condizionato. Se l'inversione infatti significa cercare di trovare un accordo e approvare il decreto entro questa sera, siamo favorevoli. In caso contrario, dichiariamo la nostra indisponibilità.

PRESIDENTE. Senatore De Toffol, l'inversione dell'ordine del giorno, nei termini indicati dal senatore Nicola Ferrara, significa che il disegno di legge n. 1893 verrà comunque discusso nella seduta di oggi: l'Assemblea resta in ogni caso evidentemente sovrana in ordine alle proprie deliberazioni.

Se non si fanno altre osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno si intende accolta.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 1919

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversio-

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società», già approvato dalla Camera dei deputati.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1919, che ha per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, la Commissione 6^a, finanze e tesoro, ha iniziato stamane l'esame del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. L'esame del provvedimento non è stato completato anche perché il Governo ha presentato un emendamento al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per questo motivo la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento in una prossima seduta. Quindi chiedo la sospensiva della discussione in Aula per il disegno di legge n. 1919.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Berlanda.

È approvata.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in ordine al successivo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del disegno di legge n. 1919.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1901

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, poichè la Commissione ha esaminato questa mattina il decreto, a nome dell'8^a Commissione permanente chiedo, a norma

dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1901, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vittorino Colombo si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedeva alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori e stabiliva una disciplina per gli autotra-

sporti di cose e un sistema di tariffa per i trasporti di merci su strada.

È in corso da tempo presso la Camera dei deputati un lavoro di revisione di quella legge sulla base di disegni di legge di iniziativa parlamentare e anche governativa, che erano già stati discussi nel corso della passata legislatura giungendo all'approvazione da parte di quel ramo del Parlamento, ma arenandosi per l'interruzione della legislatura.

Nel corso di questa legislatura i citati disegni di legge ed altri sono stati ripresentati. La Camera, poichè si tratta di un lavoro di notevole ponderosità e complessità, il mese scorso era pervenuta alla decisione, poi realizzata, di approvare uno stralcio per alcuni aspetti di questa revisione della legge n. 298, che presentano caratteristiche di particolare urgenza e di necessità più immediata.

Questo disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nel giugno scorso è stato trasmesso tempestivamente al Senato ed era in corso di assegnazione all'8^a Commissione competente per materia, quando è intervenuta la crisi di Governo. Di fronte alla impossibilità di una rapida discussione e approvazione presso il Senato del testo approvato dalla Camera dei deputati e di fronte all'urgenza e alla necessità di provvedere almeno parzialmente a quanto quello stesso disegno di legge conteneva, il Governo ha ritenuto di dover emanare un decreto-legge, costituito da cinque articoli, che è quello al nostro esame per la conversione.

Si tratta di materia, tutto sommato, abbastanza semplice, per la quale si possono spendere poche parole. All'articolo 1 si provvede a prorogare fino al 31 dicembre 1986 il mandato dei componenti i comitati centrale, regionale e provinciale, addetti alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori. Il mandato di questi componenti è per la gran parte scaduto e sarebbe impossibile il funzionamento dei comitati stessi se non si provvedesse a questa proroga fino alla fine del corrente anno, senza provvedere a ulteriori modifiche della disciplina delle nomine e della durata del mandato, materia che viene rimandata alla legge, quando questa sarà presa in esame, discussa ed approvata.

All'articolo 2 si provvede ad inserire tra i mezzi di cui può usufruire chi esercita trasporto di merci per uso proprio, oltre a quelli di proprietà e a quelli acquistati con patto di riservato dominio, anche quelli presi in locazione con facoltà di compera: si tratta, in particolare, del cosiddetto *leasing* che va assumendo ormai una portata considerevole e che deve pertanto essere esplicitamente previsto dalla legge, ciò che non accadeva per quanto riguarda la legge n. 298 del 1974 e che ha causato negli ultimi tempi un certo numero di inconvenienti.

Gli articoli 3 e 4 del decreto-legge introducono, invece, modifiche più sostanziali alla disciplina prevista dalla legge n. 298 del 1974, che stabiliva la concessione di licenze per trasporto di merci per uso proprio o di autorizzazioni al trasporto per conto terzi in base alla capacità globale di portata di ciascuna azienda; si trattava, cioè, di una sorta di licenza o di autorizzazione cumulativa rapportata all'intera capacità di portata e al numero di mezzi di proprietà di ciascuna impresa. Si è però riscontrato che tale sistema ha dato adito a parecchi inconvenienti e che lo stesso è stato scarsamente applicato proprio per questi motivi. Si ritiene pertanto urgente modificare l'attuale sistema, prevedendo che sia le licenze per autotrasporto per uso proprio sia le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi vengano rilasciate per ciascun veicolo trattore, intendendosi con ciò che la licenza medesima vale non solo per il trattore ma anche per i rimorchi e i semirimorchi. Come ripeto, tali disposizioni sono riferite sia all'autotrasporto per uso proprio, sia al trasporto per conto terzi.

Inoltre, in conseguenza di ciò, si prevede che il Ministero, attraverso i propri organi periferici, rilasci le nuove autorizzazioni non più sulla base della portata globale, come accadeva precedentemente, bensì a seconda del numero delle stesse; analogamente, la ripartizione per province non avverrebbe più in base al tonnellaggio o al quintalato ma in base al numero delle autorizzazioni per ciascuna provincia.

Tale è la sostanza del provvedimento in esame, che prevede all'articolo 5 l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e del quale il relatore raccomanda l'approvazione con le modifiche che la Commissione propone all'Assemblea. In particolare, un emendamento presentato dalla Commissione riguarda la non applicabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 298 del 1974 al trasporto effettuato con motoveicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali; si tratta quindi di sottrarre tali veicoli ad una disciplina abbastanza complessa che è pienamente giustificata per mezzi di peso superiore ma che appare eccessiva in questo caso.

Le altre modifiche proposte dalla Commissione — ed in particolare quelle relative all'articolo 3 del decreto-legge — sono invece di carattere sostanzialmente formale ed il relatore ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, per accelerare i lavori dell'Aula tengo a precisare che il mio intervento in discussione generale sarà anche una dichiarazione di voto anticipata sul decreto-legge in esame.

Il nostro sarà un voto favorevole anche se tale voto non può esimerci da una serie di osservazioni che svolgerò rapidamente, la prima delle quali riguarda il fatto che il Governo ha opportunamente ritenuto di trasferire in un decreto-legge parte della materia che era stata già discussa nell'atto del Senato 1877 da parte della Camera dei deputati. Ho detto che è stato un parziale trasferimento di materia già discussa in un disegno di legge da parte della Camera dei deputati e questo ci ha rammaricato in quanto avremmo preferito che il decreto avesse recepito integralmente il lavoro svolto dalla Camera dei deputati e che si è concluso in quella sede con il voto unanime di tutte le forze politiche e ovviamente anche con l'assenso del Governo.

In modo particolare avremmo gradito che nel decreto in esame fosse inserita la norma in base alla quale le sanzioni previste per

l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicate, oltre che ai vettori, anche ai committenti che concorrono appunto alla violazione delle norme tariffarie. Non aver previsto nel decreto questa norma in modo particolare riteniamo sia un fatto negativo perchè perpetua una situazione di debolezza contrattuale da parte degli autotrasportatori nei confronti dei committenti, che deriva dalla sfasatura notevolissima che esiste fra domanda di trasporto, sostanzialmente limitata, rispetto ad un'offerta di potenziale trasporto che è in misura notevolissima superiore. Da qui la possibilità, da parte dei committenti, di utilizzare forme di concorrenza sleale, nel settore dell'autotrasporto, molto spesso indotta dalla disperazione del piccolo proprietario o del padroncino che ha il problema di ammortizzare il mutuo che ha contratto per l'acquisto dell'automezzo. Questa è una situazione che inquina il mercato e soprattutto pone due contraenti che violano la stessa norma in una posizione diversa perchè uno dei contraenti è tenuto a rispondere della violazione delle norme che riguardano le tariffe mentre l'altro no. Ovviamente vi dovrebbe essere una responsabilità solidale.

Questa mattina in Commissione però abbiamo avuto modo di discutere della questione. Debbo dire che inizialmente ero orientato a presentare un emendamento volto ad introdurre nel decreto la norma cui ho fatto riferimento, già approvata dall'altro ramo del Parlamento; però di fronte alle assicurazioni del Ministro e dei colleghi della Commissione, alle quali ho voluto prestare fede, in base alle quali appena sarà possibile la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge che c'è stato trasmesso dalla Camera, con l'impegno a recuperare la norma cui ho fatto riferimento, ho ritenuto opportuno non presentare oggi in questa sede l'emendamento del quale mi ero riservato la presentazione nel corso della discussione in Commissione.

Ho detto prima che faccio affidamento sull'impegno assunto in Commissione e quindi sono certo che verrà rispettato; se così non fosse, ovviamente si sarebbe carpita la buona fede mia personale e del Gruppo cui appartengo e che rappresento, ipotesi che

non voglio nemmeno prendere in considerazione.

Corrisponde parzialmente al vero il fatto che oggi, ritenendo responsabile il committente delle inosservanze alle norme tariffarie, in una situazione nella quale non si capisce bene, per vuoti normativi, quali siano le tariffe che devono essere rispettate, si corre il rischio, almeno nel periodo immediato, di fare una norma che appare più una grida manzoniana che un vero obbligo nuovo da imporre al committente. Questa è stata un'ulteriore considerazione che mi ha indotto a non presentare l'emendamento ma, signor Ministro, mi rivolgo a lei in modo particolare, rimane soprattutto l'impegno del Governo a farmi convinto che la materia verrà pienamente recuperata nei prossimi giorni o nelle prossime settimane in sede di discussione del disegno di legge 1877 nella Commissione lavori pubblici.

Sono questi i motivi per cui sin d'ora esprimo il voto favorevole dei senatori comunisti al decreto in esame, compresi gli emendamenti prima ricordati ed illustrati dal relatore Vittorino Colombo nel corso della relazione. Questo mi pare sia un modo molto rapido e positivo per concludere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **COLOMBO VITTORINO (V.), relatore.** Signor Presidente, desidero soltanto confermare al senatore Lotti, che ringrazio per il suo intervento e anche per l'atteggiamento assunto nella discussione che si è svolta questa mattina in Commissione nonchè questo pomeriggio in Aula, che indubbiamente il disegno di legge, nella parte approvata dalla Camera dei deputati e che attualmente è già stato assegnato all'8ª Commissione permanente del Senato, per quanto riguarda i senatori della maggioranza in relazione all'impegno assunto questa mattina in Commissione, sarà preso in esame non appena i lavori del Senato riprenderanno regolarmente.

Si tratta, come il senatore Lotti sa bene, del problema specifico dell'articolo 6, che è

il principale, ma anche di altri punti certamente non irrilevanti come l'articolo 1, cioè l'estensione al nostro paese di una direttiva CEE, la disciplina dell'articolo 2 che riguarda non solo la proroga, come è previsto nel decreto-legge, ma la durata dei mandati dei componenti dell'albo: in altri termini si tratta di altre materie che hanno bisogno di essere disciplinate al più presto.

Ritengo di potermi pertanto associare all'auspicio che ciò possa essere fatto molto rapidamente.

Nel merito dell'articolo 6 del disegno di legge della Camera non trasfuso nel decreto-legge, concordo pienamente con le dichiarazioni del senatore Lotti, nel senso che in linea di principio il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento è indubbiamente incontestabile, ma trasferirlo in un decreto-legge in questo momento, senza un approfondimento da parte nostra di una situazione che per quanto riguarda le tariffe è piuttosto incerta e di difficile interpretazione, poteva almeno sembrare — forse non essere — una forzatura. Poichè i tempi possono essere molto brevi, ritengo si possa procedere in questo modo approvando il decreto con le modifiche molto modeste che la Commissione ha concordato.

A questo proposito, signor Presidente, faccio presente che nella stesura dell'emendamento 3.1 vi è una dizione non esatta: si legge, infatti: «Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso» mentre sarebbe più corretto dire semplicemente: «Sopprimere l'ultimo capoverso». È una modifica di carattere formale poichè il contenuto del capoverso viene trasfuso nell'articolo 3-bis, con un richiamo all'articolo 39 della legge, che nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 non c'era.

PRESIDENTE. D'accordo. È chiaro che lei, senatore Colombo, propone di sopprimere

l'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 3; comunque si tratta di un comma unico.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Signor Presidente, vorrei farle notare che non è un comma unico perchè l'articolo 3 inizia facendo riferimento al secondo e al terzo comma dell'articolo 32; quindi, almeno due commi vengono sostituiti.

PRESIDENTE. L'emendamento si riferisce dunque all'ultimo capoverso del comma 1.

Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, non intendo replicare in quanto condivido e riconfermo sia quanto è stato detto dal relatore che dal senatore Lotti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 2.

1. La lettera a) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31. ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo capoverso.

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* COLOMBO VITTORINO (V.), relatore. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè; il contenuto dell'ultimo capoverso viene trasfuso nell'emendamento 3.0.1 perchè, toccando la materia dell'articolo 39 della legge n. 298, si ritiene opportuno fare un

richiamo esplicito. Infatti nell'articolo 3 si parlava solo dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SIGNORILE, ministro dei trasporti. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31».

3.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. L'emendamento è stato già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato, dalla Commissione.

È approvato.

• Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori».

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole «la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia» sono sostituite dalle parole «il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia».

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

«1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli

aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali».

4.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. L'emendamento è stato già illustrato nel corso della relazione orale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato, dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1905

MASCARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCARO. A nome della 8^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1905, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Mascaro si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1905) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MASCARO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1905, oggi al nostro esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 232, dispone, come i colleghi ben sanno, misure urgenti per il settore dei trasporti locali. Desidero dire brevemente, in termini di valutazione generale, che il presente decreto-legge nasce dall'esigenza di fronteggiare con urgenza il crescente accumulo di disavanzi di esercizio nei bilanci delle aziende di trasporto private e pubbliche, con particolare riferimento alle municipalizzate, per scongiurare i negativi riflessi che una paralisi del settore potrebbe provocare non solo per le aziende stesse, ma anche per l'utenza.

Oltre a ciò, le misure contenute nel decreto tendono non solo a favorire la corretta ricomposizione dei bilanci aziendali, ripristinandone gli equilibri, ma tendono anche a far sì che l'apparato istituzionale funzioni e soprattutto che gli enti locali possano, raffinando la loro azione ed il loro potere di gestione e di controllo, sempre più perfezionare il momento gestionale equiparando, in pratica, anche le aziende municipalizzate a quanto di meglio esiste nel settore dei trasporti in condizioni di normale gestione e di normale equilibrio finanziario. Quindi questo provvedimento va visto così com'è: non come un toccasana che possa risolvere tutte le questioni, ma come un intervento d'urto necessario, urgente ed indispensabile. Tale provvedimento è stato oggetto di ampio esame e di approfondito dibattito nella Commissione trasporti della Camera dei deputati, nel corso del quale è stato da più parti evidenziato il grande interesse con il quale il provvedimento era atteso e il rilevante obiettivo che, pur nella limitatezza dell'intervento stesso, è conseguibile.

Sotto tale aspetto passerò rapidamente ad esaminare il provvedimento nel merito, evidenziando alcuni elementi.

Nell'articolo 1 si prevede che: «I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale... sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare». Le regioni stesse possono servirsi della Cassa depositi e prestiti secondo «tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro», su cui mi soffermerò in seguito quando parlerò del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali in argomento.

All'articolo 2 si stabilisce che: «Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto... mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987».

Il decreto è stato migliorato nel corso del dibattito alla Camera dei deputati ed è stato introdotto l'articolo 2-bis, in seguito all'approfondito esame cui mi riferivo all'inizio del mio intervento. L'articolo 2-bis prevede che: «Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto... non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597». Per eliminare una incertezza nella normativa in vigore, si è ritenuto di stabilire che l'articolo 2-bis ha valore di interpretazione autentica.

L'articolo 3 prevede che: «Gli oneri per l'ammortamento dei mutui... devono essere considerati» — è un'altra precisazione importante — «da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda».

All'articolo 4, infine, è stabilita la copertura finanziaria in ragione di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, assunti a carico del bilancio dello Stato. Sotto tale aspetto si è svolto un impegnato dibattito e si è sottolineata l'esigenza di accrescere il fondo di 105 miliardi, ma il Governo ha precisato e ribadito che questo fondo corrisponde all'ammontare dell'indebitamento delle aziende, per le quali aziende, mentre, in un primo momento, era stata prevista la possibilità di concessione di mutui al tasso del 16 per cento, di durata decennale, alla fine, ricalcolando l'esposizione effettiva dell'indebitamento (anche se questo non è precisato adeguatamente, per una serie di inconvenienti che qui sarebbe troppo lungo enumerare), le operazioni stesse di mutui sono state modificate e trasformate in operazioni ventennali e il tasso è stato abbassato dal 16 per cento al 10,50 per cento.

In tal modo il Governo ha ritenuto di fare quello che era nelle sue possibilità anche se da tutte le parti politiche è stata evidenziata l'esigenza primaria di accrescere la cura ed il sostegno verso gli enti locali che indiscutibilmente in questo settore, come in tanti altri, si trovano in grande difficoltà in tutto il paese, ma soprattutto in alcune aree deboli quali quelle del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare in alcune regioni come, ad esempio, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

È pervenuto alla Commissione — non posso fare a meno di citarlo — il parere della 1^a Commissione affari costituzionali che, pur esprimendosi in senso favorevole all'approvazione del decreto, richiama, in un certo modo, l'attenzione sul fatto che esistono punti che non sono stati adeguatamente focalizzati, in particolare per quanto riguarda il meccanismo dell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e per il quale si rinvia al provvedimento sulla finanza locale. Per quanto concerne poi il rilievo più sostanziale mosso dalla Commissione circa la riapertura del sistema dei mutui a copertura dei disavanzi economici, sistema che ha recato notevoli danni alla finanza locale, non posso che rimettermi alla valutazione del Governo il quale, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue responsabilità, avrà modo di tenere conto dei rilievi che sono stati fondata-

mente espressi dalla Commissione affari costituzionali.

Concludo facendo un'ultima considerazione relativa sempre all'esigenza di terminare rapidamente e positivamente l'esame del disegno di legge di conversione. Come relatore, mi sono permesso di non accettare alcuni emendamenti che erano stati presentati da vari colleghi, in particolare uno che riguarda una più esatta e precisa formulazione dell'articolo 1 del decreto. Mi sono determinato in tal modo proprio perchè spinto dalla considerazione della urgenza e della indifferibilità del provvedimento e delle grandi attese con cui esso è seguito da parte di chi ha interesse a vederlo applicare. Per quanto concerne in particolare l'emendamento presentato dal collega De Cinque e da lui ritirato, mi sono permesso di raccomandare al Ministro dei trasporti che, in sede di attuazione del decreto, venga emessa un'apposita circolare ministeriale con la quale possano essere dati ampi e precisi chiarimenti circa l'attuazione dell'articolo 1, nel senso indicato dal collega De Cinque. Io sono d'accordo con quanto da lui prospettato, ma ritengo che sia sufficiente una maggiore illustrazione del provvedimento nella fase della sua concreta applicazione.

Con queste valutazioni che mi sono permesso di esprimere succintamente e per i motivi che ho rappresentato, mi sento di dover rivolgere al Senato della Repubblica l'appello affinché venga convertito in legge il decreto-legge n. 232, allo scopo di conseguire rapidamente gli obiettivi che il decreto stesso si prefigge di raggiungere.

PRESIDENTE. Invito il senatore Colella a esprimere il parere della 5^a Commissione in ordine alla copertura finanziaria delle norme di cui agli emendamenti presentati.

COLELLA. Signor Presidente, a norma dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento, esprimo il parere della Commissione bilancio in relazione agli emendamenti presentati da senatori del Gruppo comunista e tendenti sostanzialmente ad aumentare a 160 miliardi l'area di interventi a ripiano nel settore dei trasporti locali, con un incremento di 55 miliardi rispetto a quanto previsto nel testo varato dalla Camera dei deputati,

la cui copertura viene reperita a carico dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria in materia di contributo per la Cassa integrazione guadagni degli operai delle industrie pari, per l'anno in corso, a 3.500 miliardi.

La Commissione non dispone al momento degli stanziamenti in essere a carico del relativo fondo e quindi risulta impossibilitata ad esprimere una valutazione quantitativa della copertura così come indicata nel maggiore onere pari a 55 miliardi.

È opportuno tuttavia rilevare che comunque sembra trattarsi, a prescindere dai problemi di disponibilità di un adeguato volume di risorse, di un diverso utilizzo di un fondo che, tenuto conto della sua natura di carattere sociale ed economico-congiunturale, è stato dimensionato dalla legge finanziaria sulla base delle presumibili esigenze che l'economia avrebbe presentato nel corso dell'anno, la cui modifica, allo scopo di reperire spazi aggiuntivi di copertura, non può non passare attraverso una riconsiderazione delle ipotesi sottostanti quali sarebbero necessarie per comprendere fino a che punto è possibile prevedere una minore spesa della cassa integrazione guadagni pari a 55 miliardi.

È consigliabile, pertanto, sul gruppo di emendamenti in questione — do un parere complessivo — rimettersi al Governo, in quanto si tratta di valutare le modalità di spesa di un conto già determinato con la legge finanziaria e destinato a scopi ben precisi.

Esprimo peraltro parere favorevole sul testo del decreto-legge, così come approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Il provvedimento che dobbiamo esaminare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è volto a risolvere, a dare uno sbocco ad una situazione che da anni, dal 1982, si trascina e che non era mai stata affrontata adeguatamente, nonostante fosse stata segnalata ripetute volte sia in occasione della

legge finanziaria sia in occasione della discussione sui provvedimenti della finanza locale per i vari anni che si sono succeduti da allora.

In questo periodo, il fondo per il finanziamento delle spese di esercizio dei trasporti pubblici locali è stato sistematicamente e consapevolmente sottodimensionato. Non insisto su questo punto perchè questa circostanza è riconosciuta nella stessa relazione che è stata presentata sul disegno di legge di conversione del decreto ed è la motivazione prima dell'adozione del decreto stesso. Si tratta, quindi, di un provvedimento giusto che arriva, come purtroppo spesso accade, tardi.

Noi vorremmo ed avremmo voluto poter dare una adesione piena al provvedimento, sia perchè offre uno sbocco ad una situazione di reale difficoltà per le aziende di trasporto e, di riflesso, per i poteri locali sia perchè, nel corso dell'esame alla Camera, sono state introdotte alcune significative modificazioni, principalmente anche se non esclusivamente, per iniziativa del nostro Gruppo.

Quel che ci ha impedito alla Camera — e mi auguro che non sia così anche qui — e che ci potrebbe impedire di trasformare l'astensione dal voto, dichiarata alla Camera, in voto favorevole è un'altra elusione di problemi che si compie con questo provvedimento e che quindi lo rende incompleto, rinviando una questione che tuttavia permane, quella che, come il relatore ha diligentemente ricordato, la 1ª Commissione ha richiamato invitandoci a rispondere e a dare uno sbocco al problema.

Osserva la 1ª Commissione che l'articolo 2 non definisce le modalità di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e rinvia sul punto alle disposizioni della finanza locale. Tale meccanismo è fonte di incertezza, dannosa per l'attività degli enti locali stessi, diversamente da quanto si prevede per le regioni (si veda l'articolo 1 del decreto). Anche per i comuni deve essere indicata una espressa disciplina della materia. Si deve quindi stabilire in questa sede con quali mezzi i comuni, che sono legittimati ad assumere mutui per coprire il 30 per cento del disavanzo delle aziende di trasporto, possono far fronte all'onere di ammortamento.

Ricordo che nel provvedimento sulla finanza locale, che è in corso di esame e che verrà esaminato nuovamente dall'Aula, il regime di contributo dello Stato per l'ammortamento dei mutui è modificato, per cui, se non si provvede, si va a incidere sul sistema complessivo della finanza locale, in particolare sulla capacità di investimento dei comuni.

Al richiamo della 1ª Commissione e, quindi, a questo problema bisogna dare una risposta. Sono sorpreso del parere della 5ª Commissione perchè, da un lato, si esprime perplessità sulla proposta che noi facciamo di finanziare il contributo per l'ammortamento di questi mutui che i comuni sono autorizzati a contrarre con un prelievo sul fondo destinato alla cassa integrazione — e mi chiedo perchè questo rilievo non sia stato fatto quando dal fondo per il concorso delle regioni al finanziamento dei disavanzi delle aziende di trasporto sono stati prelevati 55 miliardi per destinarli al finanziamento dei provvedimenti di modifica delle aliquote IRPEF — dall'altro non si dice nulla sul fatto che quest'onere viene attribuito alle amministrazioni locali senza copertura.

A me pare che sia competenza della Commissione bilancio garantire la corrispondenza dei provvedimenti che esaminiamo all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla contabilità dello Stato in materia di bilancio. Debbo ricordare che l'articolo 27 stabilisce che quando si pongono oneri a carico dei bilanci degli enti dello Stato i provvedimenti debbono contenere — cito testualmente — «la previsione dell'onere stesso nonchè l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e poliennali». Quindi è contro un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di finanza pubblica indicare un onere senza individuare i mezzi con i quali l'ente pubblico a carico del quale viene posto questo onere dovrà farvi fronte. Questo nel provvedimento manca.

D'altra parte — ma questa non è che una conferma della validità delle nostre osservazioni — che la Commissione bilancio e l'Assemblea della Camera dei deputati abbiano avvertito la questione e l'imbarazzo determinato dal fatto di non poterla risolvere si

desume dalle decisioni che sono state prese. Nella stessa discussione generale il collega deputato che è intervenuto a nome della maggioranza, l'onorevole Guido Bernardi, osservava a questo proposito: «Va individuato il meccanismo per recuperare quei 55 miliardi a favore dei bilanci dei comuni che altrimenti non saranno in grado di coprire i disavanzi delle gestioni dei trasporti locali». A sua volta il relatore, l'onorevole Giorgio Santuz, concludendo, osservava al riguardo: «Mi sembrerebbe opportuno valutare in sede di presentazione degli emendamenti soluzioni che consentano un alleggerimento del carico dei bilanci locali».

Sia per la forza dei nostri argomenti che per le considerazioni fatte dal relatore presso l'altro ramo del Parlamento e dal collega deputato intervenuto a nome della maggioranza, l'emendamento che riproponiamo qui — e che tendeva a risolvere il problema indicando i modi in cui gli enti locali avrebbero potuto coprire l'onere che viene loro accollato — non passò per un solo voto. Ciò vuol dire che molti parlamentari della maggioranza erano convinti dell'opportunità di risolvere subito il problema. Anche questo è un segno di imbarazzo e di consapevolezza del fatto che si chiude, come ha ricordato il relatore, una falla e se ne lascia aperta un'altra nei bilanci degli enti locali. Inoltre, i colleghi deputati hanno approvato un emendamento che, integrando il testo originario, nel quale non si diceva nulla sulla copertura, rinvia al 1987 le modalità secondo cui i comuni potranno fronteggiare questa spesa. Successivamente, la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno, accolto dallo stesso Governo, nel quale si impegnava il Governo a prevedere, nel provvedimento legislativo per la finanza locale del 1987, le forme attraverso cui gli enti locali saranno posti in grado di far fronte agli oneri per l'ammodernamento dei mutui assunti ai fini del ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto.

È vero che il sottosegretario Ravaglia, nell'accogliere quell'ordine del giorno, ha dichiarato che, tra le varie forme attraverso cui si può fronteggiare questo onere, vi sono l'aumento dei trasferimenti dello Stato e

l'aumento delle entrate proprie dei comuni; il punto, però, è che questo va specificato in questa sede. Non si può rinviare la copertura. Del resto, come si comporterebbe quest'Aula se in un provvedimento che facesse carico al bilancio dello Stato si dicesse: per la copertura si vedrà? Sarebbe la stessa cosa di quanto ora si vuol fare per le amministrazioni comunali. Le fonti di copertura, quindi, possono anche essere diverse da quelle che noi proponiamo, ma devono essere specificate in questa sede e non rinviate ad un successivo provvedimento che, per sua stessa natura, è anche del tutto incerto. Pertanto, il disegno di legge in esame, se non sarà modificato, uscirà di qui e viaggerà senza copertura.

Aggiungo, per concludere, che il problema della copertura sembrava già risolto. Infatti, come i colleghi ricorderanno, in sede di discussione della legge finanziaria venne approvato un emendamento che aggiungeva alla tabella B, relativa al finanziamento di provvedimenti in corso di approvazione, il seguente capitolo: «Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano del disavanzo di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985» con 160 miliardi per il 1987 e altrettanti per il 1988. Inopinatamente, con un'operazione più clandestina di quella che proponiamo noi per reintegrarli — debbo dire che è sfuggito anche a noi questo aspetto in quella fase, o forse l'importanza del provvedimento ha fatto per un momento dimenticare il significato della misura che si stava adottando — per finanziare provvedimenti adottati in materia di IRPEF (modificazione delle aliquote) si sono prelevati 55 miliardi da questi 160 che erano stati calcolati esattamente per coprire l'ammortamento di un mutuo di 1.400 miliardi, tanto è il disavanzo accumulato negli anni dal 1982 ad oggi dalle aziende di trasporto, a 20 anni al 10,50 per cento.

Collega Ravaglia, non è convincente l'argomento che il Governo ha esposto alla Camera secondo il quale i 160 miliardi corrispondono invece ad un ammortamento di 1.000 miliardi circa al 10,50 per cento per 10 anni; intanto perchè il conto non torna esattamente, mentre torna esattamente se lo si fa per

20 anni al 10,50 per cento, e poi non si comprende perchè la previsione sia stata fatta allora per un ammortamento in 10 anni quando in tutti gli altri casi in cui si è ricorsi a sanatorie di questo tipo i mutui con la Cassa depositi e prestiti sono sempre stati a 20 anni. La verità è che questi 160 miliardi erano stati calcolati esattamente per un mutuo a 20 anni al 10,50 per cento tale da coprire l'ammortamento di tutti i 1.400 miliardi. Solo l'inaspettato, e probabilmente non sufficientemente calcolato, prelievo da questo capitolo dei 55 miliardi per finanziare la modifica delle aliquote IRPEF ha indotto a questo ripiegamento che d'altra parte non è in alcun modo giustificato.

Se fosse vero quello che il Governo ha detto alla Camera, perchè quando si sono prelevati questi 55 miliardi non lo si è giustificato anche con quella motivazione che si pretende di presentare oggi? Sta di fatto che la copertura era stata prevista integralmente perchè ci si rendeva conto che altrimenti il problema non poteva essere risolto.

In questo modo ho illustrato le ragioni della nostra astensione, se non sarà modificato il provvedimento, e ho anche illustrato, onorevole Presidente, gli emendamenti da noi presentati. Resta il fatto che, se i nostri emendamenti non saranno accolti per dichiarazione della stessa maggioranza, nell'ordine del giorno e nel testo della legge, resta aperto, in dimensioni e in termini diversi, trasferito ai bilanci degli enti locali, lo stesso problema che in questo momento si risolve nei bilanci delle aziende di trasporto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MASCARO, relatore. Prendo la parola molto brevemente per dire che ho apprezzato l'intervento del collega Bonazzi, ne capisco gli stimoli e anche gli obiettivi, però torno modestamente a sottolineare la particolarità di questo provvedimento e la sua limitata e determinata portata. È un provvedimento tampone e quindi i problemi sollevati dal collega Bonazzi praticamente restano nella loro complessità e anche nella loro serietà

perchè appunto sono stati anche ampiamente condivisi nell'ambito della discussione, molto attenta, che si è svolta nella Commissione trasporti alla Camera.

Tuttavia, vorrei ancora una volta sottolineare che vi è una serie di contraddizioni nell'ambito di questa vicenda, riconducibili in varie direzioni, non esclusa anche quella del Parlamento stesso, il quale praticamente ha usato i 160 miliardi quando ha scorporato i 55 miliardi qui ricordati e lo ha fatto appunto il Parlamento stesso nell'esercizio del suo potere sovrano. Anche allora potevano essere poste le questioni che oggi sono state sollevate, il discorso cioè è reversibile, ma non sono state poste: il Parlamento in quel modo ha deciso virtualmente aprendo il problema di cui noi oggi ci siamo occupati.

Credo di poter concludere dicendo che ora dovremmo dare una risposta positiva alle attese delle aziende e degli enti locali interessati, considerare questo provvedimento nell'ambito della sua reale configurazione e, soprattutto, impegnarci in ordine ai temi che sono stati discussi per quanto riguarda anche la revisione della legge n. 151, che evidentemente deve essere attualizzata e interpretata in modo che ognuno possa fare meglio la sua parte: possano farla meglio le aziende private e pubbliche e anche gli enti locali. Le loro aziende municipalizzate devono anche essere ricondotte, pur nell'ambito della più intensa, convinta comprensione per gli enti locali stessi, al rispetto delle regole generali che sono quelle della buona, saggia e sana amministrazione.

Queste sono le ragioni per cui mi permetto di ribadire la proposta che ho fatto invitando il Senato della Repubblica ad approvare questo disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in questione. In base appunto a queste motivazioni, ritengo che, allo stato, ad avviso del relatore, non possano essere accolti dal Senato, in questa sede ed in questa fase, gli stessi emendamenti già presentati e respinti dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, vorrei replicare su

un punto in particolare, rimettendomi alle valutazioni del relatore per tutta una serie di altre considerazioni, e cioè per quanto riguarda la valutazione che la Commissione affari costituzionali ha espresso nel suo parere. Come Governo, prendiamo atto di queste considerazioni critiche espresse da parte della Commissione, anche se dobbiamo far rilevare come la non introduzione dell'autonomia impositiva per gli enti locali comporti come risultato che, di fronte a situazioni di disavanzi crescenti di enti locali o di aziende gestite dagli enti locali o dalle regioni, vi siano solo due soluzioni possibili: o il pagamento a pie' di lista, oppure la reintroduzione dei meccanismi del finanziamento dei disavanzi attraverso mutui, e quindi in questo caso vi è una contraddizione, che è del Governo e del Parlamento, che va sanata. Ritengo, pertanto, che tutti dobbiamo farcene carico per arrivare al risanamento di questa situazione.

Credo anche di poter dire che non risponde al vero, per lo meno sulla base della valutazione che fa il Governo, ritenere che questo provvedimento non abbia la copertura finanziaria laddove prevede che i comuni possano accendere mutui per un importo pari al 30 per cento del disavanzo delle aziende di trasporto.

Devo premettere a tale proposito che la legge n. 151 prevedeva che gli enti locali o i loro consorzi provvedessero «alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedono i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato». Era quindi una dizione chiarissima quella della legge n. 151 per cui quando oggi il testo al nostro esame recita che «Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette...» non si tratta di un onere aggiuntivo di cui si fa carico agli enti locali, perchè essi, in forza del citato comma dell'articolo 6 della legge n. 151, già dovevano provvedere alla copertura dei fondi.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che stabilisce che tali oneri sono a carico degli enti locali con modalità che saranno definite nella prossima legge

sulla finanza locale. Non nego che, nel momento in cui il Governo ha accettato tale dizione, ha fatto voti che dal 1987 possa partire l'autonomia impositiva degli enti locali e quindi, in tal modo, si possa dare copertura all'articolo 2 per quanto concerne gli oneri che potrebbero andare a carico degli enti locali stessi.

L'ultima considerazione che desideravo fare attiene alla copertura indicata per gli emendamenti. Sono d'accordo con il relatore nell'esprimere un parere contrario, perchè questo decreto corrisponde ad un impegno che si era configurato al momento della discussione della legge finanziaria, nel corso della quale le forze politiche convennero sull'esigenza di offrire la copertura del 70 per cento dei disavanzi delle aziende di trasporto, e non mi dilungherò nello spiegare il meccanismo confermando le parole di coloro che sono già intervenuti.

Pertanto, nel negare l'approvazione del Governo a questo emendamento vorrei fare una considerazione circa la copertura che qui viene proposta e non per la prima volta, perchè già su un altro provvedimento, anch'esso all'esame del Senato e cioè quello relativo alle conseguenze dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, abbiamo una copertura rilevata dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge finanziaria che prevede appunto un contributo dello Stato per il disavanzo della cassa integrazione, che complessivamente si aggira intorno ai 5.000 miliardi. Per cui il contributo dello Stato di 3.500 miliardi non copre l'intero disavanzo della cassa integrazione. Ora, anche ammettendo che essa nel 1986 abbia un onere inferiore, nel senso che vi è un minore intervento da parte dello Stato in questo settore, ciò non significa che si debba ridurre il contributo dello Stato che comunque copre un onere inferiore al complessivo disavanzo.

Perciò il Governo riconferma in questa sede il parere negativo già espresso alla Camera dei deputati, poichè non vorremmo che da parte di alcune forze politiche i commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge finanziaria venissero considerati una sorta di nuovo fondo globale cui attingere per coprire provvedimenti legislativi quando, invece, l'onere

per la cassa integrazione supera la cifra che la stessa legge finanziaria ha previsto come contributo per il disavanzo. Questi erano i chiarimenti che intendevo dare per confermare il parere contrario del Governo, giacchè ci sembra che tale copertura, anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia non corretta e non congrua.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «aziende» sono aggiunte le seguenti: «o delle gestioni dirette»;

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e delle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi non coperte dai contributi regionali attribuiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151»;

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui

all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto **pubbliche** e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «70 per cento del».

1.1 **BONAZZI, LOTTI Maurizio**

Al comma 2, sostituire le parole: «105 miliardi» con le altre: «160 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «105 miliardi» con le altre: «160 miliardi».

1.2 **BONAZZI, LOTTI Maurizio**

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MASCARO, relatore. Il mio parere è contrario.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Bonazzi e Lotti Maurizio.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

SIGNORILE, ministro dei trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, poichè l'approvazione dell'emendamento 1.1 solleva problemi di copertura, il Governo chiede la sospensione della discussione del disegno di legge n. 1905 perchè dobbiamo esaminare le conseguenze dell'approvazione di tale emendamento.

BONAZZI. La copertura è contenuta nell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Quindi il Governo chiede la sospensione della discussione del provvedimento, con il rinvio in Commissione dello stesso?

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Non mi sembra necessario prevedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Bene, il Governo chiede allora di sospendere momentaneamente la discussione.

BONAZZI. A questo punto la copertura va modificata. Abbiamo formulato una proposta di copertura che, se verrà approvata, risolverà il problema.

PRESIDENTE. Ritengo che il Governo si farà carico di eventuali proposte per la copertura. La sospensione della discussione è finalizzata anche a tale scopo. Dispongo pertanto una breve sospensione della discussione del disegno di legge n. 1905.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1892, 77, 559, 1819, 1836, 1849

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, poichè le Commissioni riunite 2^a e 8^a ne hanno terminato solo ieri sera, a tarda ora, l'esame, chiedo a nome delle Commissioni medesime, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1892

recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione», nonchè per i disegni di legge n. 77 «Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione», n. 559 «Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione», n. 1819 «Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione», n. 1836 «Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazioni» e n. 1849 «Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lipari si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);

«Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione» (1819), d'iniziativa del senatore Scavarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione»; «Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione», d'iniziativa dei senatori Barsacchi, Buffoni, Scevarolli, Di Nicola, Muratore, Greco, Della Briotta, Sellitti, Signori, Vella, Zito e Masciadri; «Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Fontana, Vettori, Foschi, De Cinque, Pacini, Cuminetti, Fimognari, Fracassi, Lapenta, Saporito, Triglia, D'Amelio e Ruffino; «Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Fabbri, Spano Roberto, Orciari, Castiglione, Buffoni, Noci e Bozzello Verole; «Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione», d'iniziativa dei senatori Libertini, Lotti Maurizio, Pieralli, Margheri, Pollastrelli, Bisso, Angelin, Greco, Giustinelli, Rasimelli, Visconti, Baiardi e Felicetti; «Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani destinati ad usi non abitativi», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Degola, Ruffino, Gusso, Pacini, Vettori, Fontana, Foschi, De Cinque e Romei Roberto, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore Lipari.

* LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, del quale si discute in questa sede (con il disegno di legge n. 1892) la conversione in legge, si ripromette di ridisegnare il quadro normativo relativo ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, nella misura in cui questo è risultato inciso o compromesso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986. Naturalmente la discussione implicherà un effetto di assorbimento determinato dalla identità di oggetto anche per i disegni di legge di fonte parlamentare relativi alla locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, siano stati pur essi determinati dalla sentenza della Corte (in tutto, come i disegni di legge nn. 1819 e 1849 o, in parte, come il disegno di legge n. 1836) ovvero risalgano ad una precedente valutazione dei relativi problemi e siano già stati sottoposti ad un primo esame di quest'Aula (come i disegni di legge n. 77 e 559).

La ricordata decisione della Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le seguenti norme: l'articolo 2, primo comma, della legge 25 luglio 1984, n. 377 (che aveva prorogato al 31 dicembre 1984 i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964, già in precedenza ripetute volte prorogati), sul presupposto che la protrazione temporale finisce per dare alla disciplina vincolistica un carattere di ordinarietà che ne compromette l'aderenza ai principi costituzionali; l'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, e 9-quinquies del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge n. 118 del 5 aprile 1985 (che aveva prorogato i medesimi contratti fino al 30 dicembre 1985 ed aveva altresì disposto, attraverso la sostituzione dell'articolo 69 della legge n. 392 del 1978, la rinnovazione automatica dei contratti stessi per sei anni per le locazioni non abitative in genere) sul presupposto che tale disciplina non può essere considerata come diretta a stabilire una regolamentazione riconducibile alla normativa comune, ma implica semmai la reintroduzione di una nuova proroga e in quanto tale costituzionalmente illegittima.

Nei contesti della sua motivazione la Corte, risolvendo un delicato problema che ave-

va determinato soluzioni alternative in dottrina e che tuttora suscita dubbi e perplessità, ha rilevato che la caducazione del comma 9-bis dell'articolo 1 della legge n. 118 del 1985, comportando, secondo la giurisprudenza costituzionale (a questo riguardo ha richiamato un passaggio della precedente sentenza n. 107 del 1974) il ripristino della norma precedentemente abrogata, avrebbe comunque implicato delle incertezze interpretative essenzialmente derivanti dalla temporanea vigenza della norma annullata dalla sentenza del 1986, specie in considerazione del fatto che si sarebbe potuto determinare pregiudizio a danno della parte che non avesse fatto valere, nei termini di decadenza stabiliti nel testo originario dell'articolo 69 della legge sull'equo canone, le proprie ragioni, scusabilmente fondandosi sull'efficacia della norma successivamente dichiarata incostituzionale.

Il decreto-legge del quale viene chiesta la conversione ha inteso in primo luogo ovviare ad inconvenienti di questo tipo, evitando che la soluzione dei problemi lasciati aperti dalla nuova decisione di incostituzionalità venisse esclusivamente affidata alla giurisprudenza ordinaria.

Dico subito — e credo in tal modo di tradurre una preoccupazione comune, espressa, con accenti diversi, da tutti i Gruppi politici nel corso del dibattito innanzi alle Commissioni riunite — che l'intervento parziale per decreto nel contesto di una disciplina unitaria finisce inevitabilmente per determinare non solo uno squilibrio formale nelle linee complessive della legge, ma probabilmente anche situazioni di ingiustizia sostanziale. La sistematica giuridica, della quale si è di recente discusso in un importante convegno internazionale svoltosi presso l'Accademia dei lincei, sembra disperdersi, di fronte a vicende di questo tipo, negli spazi siderali. D'altra parte, il limite oggettivo offerto dal contenuto del decreto non ha consentito alle Commissioni di poter esaminare emendamenti che tentavano in qualche modo di ridurre gli spazi di quella ingiustizia, incidendo anche sulla disciplina degli immobili destinati ad uso abitativo.

I relativi emendamenti, laddove ripresentati in Aula, saranno sottoposti, in ordine al profilo della ammissibilità, al responsabile ed autorevole vaglio della Presidenza. A me sembra in questa sede di poter dire — senza travalicare dalla funzione propria di relatore — che se da un lato il limite di emendabilità di un decreto-legge costituisce una indiretta garanzia del ruolo primario che la Costituzione riconosce alla legge come fonte fondamentale del diritto, d'altro lato bisogna chiaramente dire, per quanto si riferisce alla materia oggi offerta al nostro esame, che se il Parlamento voterà la conversione in legge del decreto riferito alle locazioni non abitative, esso deve ritenersi direttamente ed immediatamente impegnato a dare coerente sistemazione anche alle locazioni di immobili destinati ad uso di abitazione, che sono poi quelli in cui più alta è apparsa la conflittualità sociale e i cui problemi non possono essere offerti alla disparità di differenti soluzioni giurisprudenziali o alla scarsa credibilità di piccoli *escamotages* procedurali.

L'articolo 1 del decreto-legge, collocandosi sulla linea di una necessaria riscrittura dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ne contiene una integrale riformulazione. In questa chiave mi pare evidente che uno stralcio o, come più propriamente si dovrebbe dire, una abrogazione dell'articolo 1 del decreto, evidentemente lascerebbe aperti tutti quei problemi che la Corte costituzionale ha indicato in funzione della riviviscenza dell'articolo 69 in un testo che oggi non sarebbe, nel suo originario contenuto, direttamente ed integralmente applicabile. Naturalmente va chiarito quale essenziale criterio interpretativo (ancorchè non sia stato possibile renderlo esplicito, trattandosi di un nuovo testo del vecchio articolo 69) che l'ambito di applicazione della nuova previsione riguarda rapporti già regolati dal comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con la legge 5 aprile 1985, n. 118.

La transitorietà della previsione (ancora una volta richiamata dalla Corte) viene ribadita fissando al 31 ottobre 1986 il termine entro il quale il locatore deve comunicare al

conduttore se e a quali condizioni intende proseguire nella locazione. Non più dunque un termine rapportato alle scadenze di cui agli articoli 67 e 71, ma un termine fisso e definito, non suscettibile di ulteriori proroghe in relazione al radicato indirizzo della giurisprudenza costituzionale.

Rispetto al precedente testo dell'articolo 69 le differenze più rilevanti sono le seguenti.

a) L'obbligo di comunicazione imposto al locatore è ritenuto operante anche quando egli intenda proseguire nella locazione per i motivi indicati nell'articolo 29, che sono, com'è noto, quelli di servirsi dell'immobile come abitazione propria, del coniuge o di parenti entro il secondo grado, di usare l'immobile per l'esercizio in proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado o di una delle attività indicate dall'articolo 37 o, nel caso di enti pubblici, per l'esercizio di attività per il conseguimento di proprie finalità; di ristrutturare l'immobile secondo le modalità indicate da leggi o da piani comunali, di svolgere personalmente o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado la stessa attività del conduttore.

Posto che il nono comma del nuovo testo dell'articolo 69 equipara, quanto alla misura dell'indennità dovuta al conduttore, la mancanza della comunicazione ai casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, l'innovazione appare più di forma che di sostanza. Essa è stata tuttavia ritenuta opportuna dalla maggioranza delle Commissioni riunite.

b) È prevista la facoltà per il conduttore, laddove il locatore non intenda proseguire nella locazione, di offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza fideiussoria per una somma pari a dodici mensilità del canone offerto. Tale offerta diventa criterio di commisurazione dell'indennità per l'avviamento commerciale nel caso in cui il locatore non intenda proseguire nella locazione sulla base delle nuove condizioni prospettategli dalla controparte.

Questa innovazione, che introduce un meccanismo nuovo nella disciplina legale in tema di locazioni, ha determinato un ampio e

vivace dibattito nelle Commissioni riunite, sembrando a taluno che il metodo del rilancio, mentre potrebbe, da un lato, prestarsi a speculazioni non controllabili, finirebbe, dall'altro, per avere una funzione anticalmieratrice del mercato, incidendo in maniera negativa sullo stesso assetto complessivo dei centri urbani.

La maggioranza delle Commissioni tuttavia, richiamato il principio generale già riconosciuto dalla legge del 1978, che aveva ricondotto alle libere regole della contrattazione il canone degli immobili destinati a uso non abitativo, ha ritenuto che il singolare procedimento introdotto dai commi settimo e ottavo del nuovo testo dell'articolo 69 tenta in qualche modo di equilibrare l'autonomia privata dei contraenti con la diversità del loro peso specifico in funzione della disuguaglianza che nasce dal loro rispettivo rapporto con il bene. D'altra parte, si tratta anche di trovare un punto di mediazione tra i rapporti di locazione di più vecchia data che si muovono in un regime sostanziale di libero mercato e le situazioni createsi successivamente.

c) Viene elevata, nel nuovo testo proposto dalle Commissioni, da diciotto a ventiquattro mensilità, trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, la misura dell'indennità per l'avviamento commerciale. Questa innovazione, per la verità, non è legata all'intervento della Corte costituzionale e non viene esplicitamente giustificata nella relazione che accompagna il disegno di legge per la conversione del decreto. Si è ritenuto tuttavia — e le Commissioni hanno condiviso tale valutazione — che la modifica risultasse motivata dalla particolare considerazione delle condizioni del mercato immobiliare, certamente consentita al legislatore ordinario.

Con l'articolo 2 del decreto si è stabilito un differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili destinati a uso diverso da quello di abitazione, sia scaduto o meno alla data dell'entrata in vigore del decreto il termine fissato dal giudice (con esclusione dei provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità o per i quali è sopravvenuta morosità durante il periodo di differi-

mento). Durante tale periodo il canone corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

Questa previsione normativa ha suscitato, in sede di Commissione, qualche contrasto, fundamentalmente legato ai dubbi di costituzionalità che potrebbero ricondursi alla sua attuale formulazione. Poichè sono stato proprio tra coloro che hanno prospettato tali dubbi, dico subito che la grande maggioranza delle Commissioni non li ha condivisi e ha ritenuto che le esigenze di giustizia sostanziale rese esplicite dalla pronuncia della Corte dovessero comunque far premio su profili di forma destinati, con tutta probabilità, a non essere discussi dinanzi alla Corte entro il termine previsto per il differimento della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

Se tuttavia i lavori preparatori debbono tornare ad avere un peso nella vicenda interpretativa delle leggi, credo che questi dubbi debbano quanto meno essere affidati alla memoria di quest'Aula, nella speranza che l'atto legislativo che stiamo per compiere non determini una ulteriore occasione di conflitto tra organi costituzionali, acuendo le difficoltà di comprensione del cittadino comune.

In verità, se si sposta al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio un effetto sostanzialmente assimilabile al risultato di una proroga, si può determinare una sostanziale elusione del principio affermato dalla Corte costituzionale. Tale esito è sembrato a taluno ancor più evidente in considerazione del fatto che l'articolo 2 modifica il contenuto negoziale della locazione addirittura in pendenza della procedura di rilascio, per giunta attraverso l'assegnazione al locatore di un diritto potestativo ad oggetto indeterminato, essendo rimessa alla discrezione di questi la stessa fissazione della misura del canone, sia pure entro un limite di incremento percentuale massimo fissato per legge. È da segnalare, *per incidens*, che fino ad oggi gli interventi della Corte costituzionale in tema di sospensione degli sfratti non sono mai entrati nel merito dei problemi, posto che il sopraggiungere di sempre nuove normative ha giustificato la rimessione degli

atti al giudice *a quo*; si confrontino a tale riguardo le ordinanze nn. 3 del 1980, 75 del 1980, 56 del 1982, 95 del 1982 e, per un passaggio non insignificante, la sentenza n. 225 del 1982.

A mio personale avviso, è ragionevole ritenere tuttavia che se un intervento fosse sollecitato con riferimento alla norma qui considerata, esso non potrebbe che condurre ad una riaffermazione dei principi di cui alla sentenza n. 108 del 1986. E ciò a prescindere dal profilo, pur esso non insignificante, della identità di trattamento per situazioni disomogenee di cui ai primi due commi dell'articolo 2.

Si deve comunque riconoscere — valorizzando le intenzioni al di là del mezzo tecnico prescelto — che il meccanismo normativo introdotto dal decreto tende in qualche modo a razionalizzare, equiparandoli, procedimenti esecutivi nati sotto la vigenza di regimi giuridici diversi. È questo il criterio essenziale che è apparso decisivo alla maggioranza delle Commissioni e che viene raccomandato, per il tramite dei relatori, all'approvazione dell'Aula.

Con l'articolo 3 del decreto si prevedono particolari agevolazioni, in forma di finanziamenti a tassi particolari e di contributi in conto capitale per l'acquisto, da parte del conduttore, degli immobili locati, purchè adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto.

L'innovazione, anche in rapporto alla misura dell'agevolazione (rispettivamente il 50 per cento ed il 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali, a seconda che si tratti di mutui o di contributi in conto capitale), appare particolarmente significativa ed idonea a sollecitare uno snellimento del mercato immobiliare senza compromissione grave dell'interesse degli operatori economici e garantendo, per quanto possibile, la continuità della gestione anche nella sua concreta dislocazione.

Nel corpo dell'articolo 3 le Commissioni propongono di inserire una particolare previsione a tutela degli artigiani prevedendo che il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge n. 949 del 1952 è raddoppiato per la concessione di

finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Alle Commissioni è sembrato, non essendo stato possibile introdurre altro tipo di emendamenti data la struttura del decreto, che il mondo dell'artigianato, spesso sacrificato nel nostro paese, meritasse almeno un intervento garantista di questo tipo.

In conclusione, nonostante le perplessità determinate dalla tecnica legislativa utilizzata, nonostante le difficoltà di coordinamento con la normativa generale (valga per tutti il problema relativo all'incidenza della proposta modifica del sesto comma dell'articolo 69 sulla disciplina generale dell'articolo 34 della legge n. 392), nonostante gli squilibri che il nuovo intervento normativo di riflesso determinerà nella disciplina complessiva delle locazioni (abitative e non), le Commissioni riunite raccomandano all'Assemblea una sollecita conversione del decreto. L'auspicio è che la conclusione di questa vicenda — sollecitata da un intervento della Corte (ancora una volta rivelatasi organo prezioso nella storia giuridica del nostro paese) — possa a sua volta fungere da acceleratore per un razionale ed organico ripensamento della disciplina complessiva delle locazioni, che ormai deve essere definitivamente svincolata dalle logiche paralizzanti dell'emergenza per essere ricondotta ad un funzionamento a regime capace di ricondurre a sintesi, nella specificità del rapporto locativo e nella diversità delle situazioni, i principi costituzionali in tema di proprietà con il criterio cardine di cui all'articolo 3 capoverso della Costituzione, senza coltivare l'assurdo di una loro irriducibile antinomia.

Forse in nessuna materia come in quella delle locazioni appaiono attuali le parole di Calvino quando ammoniva alla responsabilità delle scelte «perchè non ci precedano i posteri». In questa consapevolezza, che è insieme una promessa e un impegno, io credo che possiamo considerare le decisioni che stiamo per prendere come il primo passo di un cammino che vogliamo rapido e che ci auguriamo chiaro. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Roberto Spano.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi, mi limiterò a integrare o a sottolineare la relazione del collega Lipari che condivido totalmente e che apprezzo per la chiarezza e per la precisione con cui ha riassunto all'Aula gli obiettivi del provvedimento al nostro esame, le soluzioni indicate dal decreto del Governo e poi quelle, a mio giudizio migliorative, introdotte dal lavoro delle Commissioni.

Una considerazione generale che voglio e devo fare è che in effetti ci troviamo, a distanza di un anno, ad intervenire su una questione molto delicata che però è figlia legittima della legge n. 392 del 1978, nel senso che si prevede, per la parte del patrimonio immobiliare utilizzato a fini non abitativi, una doppia situazione: una di libero mercato, appunto originata dalle norme della legge n. 392, un'altra di contratti in proroga. Le norme che il Senato in prima lettura e la Camera successivamente, nel 1985, avevano adottato cercavano di sanare la situazione sicuramente in eccesso, nel tentativo di privilegiare l'obiettivo della stabilità rispetto a quello, pure da contemperare, della mobilità nella locazione di immobili ad uso non abitativo.

La Corte è intervenuta determinando delle conseguenze, che dobbiamo valutare, non tanto sull'ampiezza del patrimonio immobiliare che viene investito (che possiamo a grandi linee ricondurre nella dimensione di 200.000 o 300.000 unità immobiliari), quanto piuttosto, con una incisività maggiore sulla utilizzazione di questi immobili nei centri urbani e nei centri storici delle grandi città, con dei riflessi non solo sull'utenza residente nella città, ma anche per quel che riguarda la ricettività turistica (non parlo quindi di grandi città ma di localizzazioni turistiche). Le conseguenze di tale decisione, dunque, dal punto di vista economico si riflettono sull'utenza: c'è l'aspetto inflattivo per un verso, l'aspetto di lievitazione dei costi e dei prezzi per un altro; c'è la dismissione di imprese e aziende commerciali, artigianali e

alberghiere con un impatto prevedibilmente negativo, in alcuni casi, sull'occupazione anche giovanile.

Sono tutte preoccupazioni non quantificabili, non individuabili in modo netto e preciso ma che sicuramente hanno legittimità non soltanto da parte delle categorie interessate ma anche da parte delle forze politiche. Il legislatore, nel porre mano alla situazione, deve averle presenti come sollecitazione ad operare un riequilibrio tra i diritti dei proprietari immobiliari e quelli dei conduttori non dando spazio — o comunque contenen-

doli nella misura più fisiologica possibile — a fenomeni speculativi. Infatti, nel periodo di tempo intercorso tra la pronuncia della Corte e il momento in cui stiamo cercando di deliberare sulla materia, sono state segnalate in moltissime zone del paese operazioni, neppure prevedibili, di marca squisitamente speculativa al punto che hanno determinato una reazione, nelle settimane che hanno preceduto questa nostra discussione, sempre più attenta e preoccupata da parte delle categorie, associate e non, dei conduttori di immobili.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue SPANO ROBERTO, relatore). È per queste ragioni che il provvedimento del Governo è giunto opportunamente; non poteva che essere un decreto-legge, e lo abbiamo sostenuto fin dall'inizio in modo informale, come Commissione, lo abbiamo sollecitato, e quindi credo sia giusto riconoscere al Governo il merito di essere intervenuto, anche se in maniera forse non sufficientemente rapida.

Indubbiamente, l'impostazione è stata rovesciata — lo ha rilevato prima il senatore Lipari — e, pur nella perplessità che può suscitare in alcuni, va considerata — cosa difficile nel nostro paese, nel nostro Parlamento — come un'impostazione da sperimentare. Infatti, non si può certo dare per scontato che la sua applicazione sia facile ed efficace al 100 per cento, ma sicuramente può dare risultati positivi creando un intreccio tra due regimi: quello del libero mercato e quello dei contratti in proroga. In questo modo infatti, si può arrivare ad un equilibrio tra domanda ed offerta del mercato, molto facile in teoria, ma difficile da raggiungere nella pratica.

Volendo perseguire tale obiettivo, non vi è dubbio che gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite sono andati nella direzione — e lo dobbiamo dichiarare ad alta voce: non si sconvolgano per questo i rispettabili giudici della Corte costituzionale e del

resto, al Parlamento i suoi poteri, alla Corte costituzionale i suoi propri e la responsabilità di esercitarli al meglio — di cui le Commissioni, credo, si assumono, a larghissima maggioranza, la responsabilità, che è quella non di privilegiare ma di assicurare la stabilità della conduzione in rapporto alla tutela legittima dei diritti dei proprietari, quindi di determinare una dinamica che faccia incontrare le parti nella conclusione di contratti che siano equilibrati e che non abbiano, appunto, i riflessi negativi che ho indicato nella premessa di questa mia relazione.

È in questo modo che si spiega, per quanto riguarda le indennità che i proprietari di immobili devono corrispondere ai conduttori, il passaggio da quelle previste originariamente nel 1978 di 18 e 21 mensilità a quelle che prevediamo, cioè 24 e 30 mensilità. L'ultimo dato si riferisce alle attività alberghiere, mentre il primo alle attività commerciali ed artigianali. Questo proprio perchè vogliamo non creare impedimenti, ma far riflettere il proprietario sulla convenienza, rispetto ad una pattuizione di nuovo canone, del raggiungimento di un punto di equilibrio, senza che incalzi il conduttore perchè liberi il locale locato.

In questa stessa direzione vanno poi le condizioni del meccanismo previsto dall'articolo 1, perchè si attivi in modo obbligato — si dice — comunque in modo indiretto e

difensivo, il conduttore a mettere, appunto, in azione il meccanismo dell'offerta per un nuovo canone, in modo da permanere nella locazione.

In cosa si risolverà tutto questo? Certo si risolverà in una gestione meno traumatica del passaggio dal vecchio al nuovo, ed è questo l'obiettivo dichiarato del decreto-legge nonchè l'obiettivo legittimo che si propongono le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite.

In effetti, le preoccupazioni, alle quali ho fatto riferimento, delle categorie, anche più generali possono essere ancora più fondate di quanto noi pensiamo soltanto se non vi sarà senso di responsabilità che è permanentemente dichiarato dalle organizzazioni degli stessi proprietari di immobili. Occorre avere la consapevolezza che all'interno di queste categorie vi sono situazioni penalizzate e altre invece veramente privilegiate, rispetto ai meccanismi di contrattazione, per vere e proprie rendite di posizione, al di là dell'investimento effettuato nell'immobile. Di questo dobbiamo tenere conto: c'è una valorizzazione dell'immobile rispetto alla sua collocazione nel tessuto urbano, rispetto alla fruizione e alla domanda di servizi, che è indipendente dall'investimento che il proprietario immobiliare ha fatto in quell'immobile, rispetto ad investimenti di altri proprietari in altri immobili dislocati diversamente.

Procederei, pertanto, con molta più prudenza di quanto non abbia fatto il relatore della Corte costituzionale e mi permetterò in modo sommesso, ma forte allo stesso tempo, di sottolineare l'argomentazione che l'Avvocatura dello Stato, cosa del resto non encomiabile, ha addotto a sostegno delle norme del 1985: il fatto che si trattava pur sempre di norme che avevano una capacità di applicazione temporanea, senza invocare invece una questione che la Corte costituzionale ha riconosciuto sempre valida, cioè la limitazione temporanea della proprietà purchè venisse invocata e riconosciuta la funzione sociale di questa operazione. Non ho capito come mai non vi sia stata questa sensibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Ritengo che noi, come Parlamento, nel procedere oggi a queste modifiche dell'arti-

colo 69 che ci ha richiesto la stessa sentenza della Corte costituzionale, dobbiamo ribadire che lo facciamo in riconoscimento della funzione sociale, in relazione a quelle che sono le attività economiche e di servizio per l'imprenditore, per l'utenza, cioè per i cittadini che svolgono le attività imprenditoriali del commercio, dell'artigianato, del turismo. Non riconoscere questo nella dinamica del rapporto che esiste tra cittadini e organizzazione di servizi ai vari livelli di qualificazione ed anche in relazione alle merci che vengono prodotte e distribuite, significa non guardare in faccia la realtà della nostra vita organizzata nei centri urbani ed anche nella periferia. E lo sottolineo con molta forza, poichè credo che si sia trattato di una svista, per così dire, da parte dell'avvocato dello Stato che ha tutelato lo Stato e quindi lo stesso Parlamento nelle sue decisioni.

Ma non voglio dilungarmi in questo. Vi è un elemento innovativo del decreto-legge che voglio sottolineare, introdotto dal Governo e perfezionato dalle Commissioni in rapporto all'acquisizione degli immobili. Abbiamo provveduto ad un'integrazione mediante l'emendamento che si riferisce al raddoppio del livello del mutuo da corrispondere agli artigiani, proprio perchè il livello finora adottato di 120 milioni non ci sembrava adeguato a rendere effettivamente operante un meccanismo che deve essere poi applicato nell'acquisizione dell'immobile locato. Mi sembra quindi che anche qui si vada nella direzione di un equilibrio tra locazioni in affitto e locazioni invece acquistate per lo svolgimento di questa attività.

Aggiungerò, infine, due considerazioni inerenti a questo punto: noi crediamo che non sia fondata e comunque che non abbia la stessa motivazione — io non lo credo — la corresponsione di indennità al conduttore laddove non si svolga un'attività di carattere imprenditoriale, sia essa distributiva, sia essa produttiva di beni o di servizi. Mi riferisco a tutti quei locali che sono condotti ai fini di un'attività che non ha rapporto diretto con gli utenti, con i consumatori, con il pubblico; e mi riferisco a professionisti, titolari di attività commerciali appunto a non diretto contatto con il pubblico. Però è anche

vero che possibilità della disdetta di tali locazioni da parte del proprietario, senza rimborso spese per il danno che subisce dall'uso diverso della locazione da parte del conduttore determina un varco attraverso il quale avremo un'ulteriore distorsione nell'equilibrio difficile e non raggiunto del mercato, nel senso che il proprietario si orienterà sempre più verso la locazione, a questo fine, delle sue proprietà e non verso la locazione per attività di carattere imprenditoriale, distributivo e alberghiero. Quindi la misura dell'indennità che viene prevista in alcuni emendamenti presentati sia da me che da alcuni colleghi tende a determinare un ulteriore punto di equilibrio rispetto all'utilizzazione del patrimonio immobiliare che non è a libero mercato e anche di quello che è a libero mercato perchè, naturalmente, il meccanismo della disdetta si esercita su tutto il patrimonio immobiliare alla scadenza dei contratti.

È questo il quadro sintetico — e mi scuso della farraginosità — ma forse completo delle motivazioni giuridiche, sociali ed economiche che hanno spinto prima il Governo e poi le Commissioni e il Parlamento ad intervenire per contemperare due situazioni — una a libero mercato e l'altra a regime vincolato — e per arrivare, finalmente, ad una teoricamente di libero mercato. Chi vi parla non ha condiviso la scelta della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma realisticamente prende atto che ci troviamo in questa condizione e ritiene che il provvedimento al nostro esame possa sperimentalmente fornire risultati più positivi rispetto a quelli precedenti.

Raccomando pertanto il decreto alla vostra attenzione perchè sia convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, Ministro, colleghi, il mio compito è reso più facile dall'esposizione dei due relatori delle Commissioni riunite. Infatti la relazione del collega Lipari, con il rigore scientifico che gli è

proprio, ha inquadrato esattamente il tema oggetto della nostra discussione: la sentenza della Corte costituzionale n. 108 di quest'anno, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, tra l'altro, il comma 9-bis dell'articolo 1 della legge n. 118 del 1985 che aveva modificato l'articolo 69 della legge n. 392 del 1978. Lo ha inquadrato con rigore scientifico ed è stato anche sensibile a ricordare il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che indica che l'affermazione dell'uguaglianza di diritto deve potersi poi conseguire di fatto, rimuovendo di fatto gli ostacoli che potrebbero rendere tale affermazione soltanto teorica e non attuale. Forse il discorso andava completato — sempre in omaggio al rigore scientifico — ricordando che la finalità del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è eminentemente pubblica — è uno scopo che deve essere proprio di tutto l'ordinamento giuridico — e che le spese che si incontreranno per raggiungere tale finalità sottostanno al principio generale posto dall'articolo 53 della Costituzione, per cui dovranno gravare su tutti i cittadini in proporzione alla loro capacità contributiva. Per il che, allorquando si ritenga di raggiungere una pubblica finalità, non si dovrà colpire la controparte del soggetto debole, ma si dovrà rimediare alla debolezza senza creare un danno ed una maggiore contribuzione, indipendentemente dal principio della capacità contributiva, per un'altra categoria di soggetti.

È risultata altresì utile la relazione del presidente Roberto Spano svoltasi sul piano, totalmente diverso, dell'opportunità politica di legiferare in un certo modo, prescindendo dall'ambito che avrebbe dovuto costituire il tema della nostra discussione.

Occorre innanzitutto sgomberare il campo dal falso problema costituito dal difendere, in questa sede, i conduttori o i conduttori-commercianti, per locazioni ad uso diverso da quello di abitazione (i conduttori di cui all'articolo 27 della legge 392 del 1978) oppure i locatori, oppure dal voler dare un colpo al cerchio e un altro alla botte. Ma non è questo il problema, il problema è quello indicato dalla Corte costituzionale la quale ha ritenuto che il Parlamento che, come tutti

i soggetti, è tenuto al rispetto della Costituzione, abbia errato con la legge n. 118 del 1985. L'errore è stato evidenziato e denunciato dalla sentenza della Corte costituzionale. Quali erano sostanzialmente i problemi che emergevano dalla pronuncia di annullamento della legge n. 118?

Il senatore Lipari ci ha ricordato che la sentenza n. 108 di questo anno, rifacendosi alla sentenza n. 107 del 1974, ha ribadito che la pronuncia di nullità di una legge che abbia abrogato una legge precedente determina la reviviscenza della legge già abrogata. Questa è l'opinione autorevole e, direi, vincolante in questa materia espressa dalla sentenza n. 108 della Corte costituzionale.

Pertanto attualmente rivive il testo originario dell'articolo 69. Questo testo però poneva dei termini di decadenza per l'esercizio dei diritti sia al locatore che al conduttore e la sentenza si è preoccupata di indicare al legislatore ordinario l'opportunità di intervenire a sanare quelle decadenze nelle quali non sarebbe incorso il cittadino se l'errore del Parlamento nell'approvare la legge n. 118 non gli avesse dato l'illusione di poter confidare in un rinnovo di sei anni.

Un altro tema è quello della regolamentazione del rapporto intermedio. Una volta chiarito, in base alla sentenza della Corte costituzionale, che i rapporti di cui all'articolo 67 ed all'articolo 71 sono cessati, una volta chiarito che i rapporti di locazione che erano in corso nel 1978 sono cessati, occorre stabilire che cosa succede da quel momento in poi: se lasciare gli inquilini alla mercè dei locatori che, in coerenza con i principi del nostro ordinamento giuridico, possono considerarli quali occupanti abusivi e pretendere *a posteriori* un risarcimento del danno per una locazione proseguita in quanto il conduttore confidava in una legge approvata dal Parlamento, oppure adottare una qualsiasi altra soluzione.

Questo problema però non è stato affrontato dal decreto-legge che stiamo esaminando, il quale invece si è preoccupato di qualche altro aspetto, che esamineremo successivamente, ma non dei problemi derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale. Ora, siamo tutti d'accordo nel sostenere che in

materia di locazioni esiste uno stato generale di urgenza e di necessità di provvedere, ma in questa generale urgenza e necessità si è inserita una ulteriore e specifica urgenza che è quella di provvedere alla situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale. C'è quindi il tema generale, di dare finalmente una regolamentazione che sostituisca quella che ormai tutti considerano inadeguata, fissata dalla legge n. 392 del 1978, contro la quale il Movimento sociale italiano aveva votato e che è stata voluta dalla maggioranza di solidarietà nazionale. Di fronte all'urgenza di dettare una nuova disciplina che sostituisca quella legge, c'è adesso questa particolare urgenza che è creata dall'errore commesso dal Parlamento. Il Parlamento ha commesso un errore e la Corte costituzionale lo ha denunciato. Il Parlamento dovrebbe avere l'umiltà di non pretendere di cadere nuovamente in un altro errore. Dovrebbe avere l'umiltà di attenersi a rimediare ai mali che ha fatto. La vera difesa dei cittadini, infatti, la vera difesa degli stessi commercianti non la si attua promettendo una legge, come è stato fatto nel 1985, che faceva loro sperare in una locazione di sei anni e che quindi li ha indotti a sostenere nei negozi spese di ripristino, di ristrutturazione, confidando che poi avrebbero avuto sei anni di tempo per ammortizzare i fondi; non consiste nel fare delle promesse che sono contro la Costituzione, che quindi durano un anno e poi vengono caducate. La vera difesa dei commercianti, e in genere di tutti i cittadini, la si fa dettando una normativa che sia costituzionale e sulla quale i cittadini possano fare affidamento.

Venirci a dire adesso che, tanto, — ed è questo l'unico torto che penso di poter muovere alla relazione di Lipari — la Corte costituzionale non farà in tempo a pronunciarsi perchè la disciplina che andiamo ad attuare con l'articolo 2 è di così breve durata da non esserci il tempo per arrivare alla fine di un giudizio davanti alla Corte costituzionale, non è, a mio modo di vedere, una argomentazione degna del relatore e, comunque, degna del Parlamento.

Non si può violare la Costituzione, nel dubbio che vi sia una violazione, solo con la

tranquillità che non si viene colti in fallo, perchè la violazione cessa prima di quando arriverà la sentenza. Non è questo un argomento che, a nostro modo di vedere, possa risultare convincente.

La vera difesa dei commercianti la si fa dando loro una legge che non sia soggetta ad essere caducata dalla Corte costituzionale.

LIBERTINI. Con l'equo canone!

BIGLIA. Questo è il problema. Ci possono essere delle scelte di fondo.

LIBERTINI. Le affossate prima!

BIGLIA. Occorre modificare la legge n. 392 del 1978 in un senso o nell'altro. Allora si diceva: canone vincolato, equo canone per le abitazioni, canone libero per gli usi non abitativi. Questa impostazione è stata approvata anche dalla sinistra, ma la sinistra si giustifica dicendo che se fosse continuato il Governo di solidarietà nazionale sarebbero intervenuti provvedimenti tali che il mercato sarebbe stato in condizioni di sopperire alla domanda e quindi non vi sarebbe adesso problema di fitti alti e di tensione nel campo delle locazioni non abitative.

È però un fatto che se si vuole rimediare ad una situazione di fondo occorre toccare la legge n. 392. Noi stiamo qui esaminando un caso di urgenza creato dalla sentenza della Corte costituzionale. Dobbiamo pertanto intervenire in relazione alla situazione che è stata creata con quella sentenza.

Occorre allora riandare un momento a quella che era la funzione dell'articolo 69 nella legge n. 392. Per dirla in breve, non si trattava tanto, con quell'articolo, di tutelare l'avviamento commerciale, ma si trattava, in primo luogo, di porre in essere un meccanismo che avesse una funzione di calmiera. Era il meccanismo per il quale, a differenza del regime normale previsto dall'articolo 34, il locatore doveva comunicare a quale canone intendeva affittare al conduttore, con il rischio che, se chiedeva troppo, il conduttore avrebbe potuto negare la stipula della nuova locazione e avrebbe avuto diritto a un compenso proporzionato al canone richiesto dal

locatore. In questo consisteva la funzione calmieratrice. Il locatore non poteva esagerare perchè correva il rischio di pagare nella stessa misura della esagerazione. Questa era la funzione dell'articolo 69 che, più in generale, doveva ricondurre al libero mercato — perchè questa è la filosofia della legge n. 392 fino a quando non verrà modificata — le locazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, nel 1978.

A un certo punto, alle scadenze fissate dall'articolo 71 e dall'articolo 67, il locatore doveva dire a quale canone avrebbe stipulato il nuovo contratto che sarebbe stato poi un contratto a regime libero.

Di fronte alla sentenza della Corte costituzionale, possiamo imboccare due vie: una è quella scelta dal decreto-legge, cioè la via di dettare un nuovo testo dell'articolo 69 e regolare i procedimenti di esecuzione in corso; l'altra è quella di attenersi strettamente ai problemi posti dalla sentenza n. 108 della Corte costituzionale. I problemi sono quello della decadenza delle comunicazioni, quello del corrispettivo da dare al locatore nel periodo intercorso dalla scadenza prevista dagli articoli 77 e 71 fino all'entrata in vigore del decreto-legge o comunque fino alla sentenza della Corte costituzionale, regolando il corrispettivo dovuto al locatore per quella occupazione, per non porre il conduttore di fronte a una richiesta di risarcimento, di indennizzo per occupazione abusiva.

Potevano anche esserci problemi di carattere interpretativo perchè sull'articolo 69 vi sono almeno due grosse questioni, che varrebbe la pena, una volta per tutte, che formino oggetto di una interpretazione autentica da parte del legislatore. Una di queste questioni è se l'articolo 69 doveva applicarsi a tutte le locazioni previste dall'articolo 27 proprio per la sua funzione di carattere generale, calmieratrice, oppure soltanto a chi aveva contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti. Un'altra questione è volta a stabilire se il contratto che nasceva dall'applicazione dell'articolo 69 dovesse avere una durata di sei anni oppure se alla sua scadenza fosse applicabile il meccanismo di cui agli articoli 28 e 29.

Un altro problema posto dalla sentenza della Corte costituzionale è quello di regola-

re gli accordi conclusi dalle parti nel frattempo perchè adesso possiamo ben immaginare che, a seguito della legge n. 118, le parti possono avere stipulato determinati accordi: cosa succede di quegli accordi, stipulati nel convincimento della validità di questa legge? Sono questioni che occorre risolvere.

Vediamo come ha proceduto il decreto-legge, il quale ci propone un testo nuovo dell'articolo 69. La prima osservazione da fare è la seguente: questo testo è il quarto nel giro di un anno, sempre per l'articolo 69. Questo articolo passerà alla storia perchè nel giro di un anno è cambiato ben quattro volte. Vi era l'articolo 69 della legge n. 392, che è stata in vigore fino all'aprile dell'anno scorso, poi è subentrato l'articolo 69 voluto dalla legge n. 118 del 1985. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 108 dell'aprile di quest'anno è rivissuto, per così dire, l'articolo 69 nel testo originario ed ora il decreto-legge detta un nuovo testo dello stesso articolo 69. E sono, appunto, quattro.

Inoltre, vi sono osservazioni da fare anche sul piano della tecnica legislativa circa le espressioni che vengono usate. Infatti, l'articolo 1 comincia con le parole: «Nei contratti di locazione... di cui agli articoli 67 e 71... il locatore comunica... ». Ora, il comportamento del locatore può aver luogo in un rapporto e non certo in un contratto, che è l'origine del rapporto stesso, ed il cui contenuto è già determinato; infatti, proprio perchè si tratta di un contratto, una parte non può fare nulla se non lo fa insieme all'altra. Sono dunque espressioni certamente improprie; le considerazioni tuttavia non si limitano a quanto ora detto, nè al mutare della legge così repentino nel tempo per cui la legge stessa cessa di essere un punto di riferimento stabile e costante per i giudici e per i cittadini e diventa invece qualcosa che ora è qui e ora è là e poi ritorna ancora qui, per il che i cittadini sono disorientati e soprattutto danneggiati, in quanto regolano i propri interessi facendo affidamento sulla validità di una legge che tale non è perchè in contrasto con la Carta costituzionale.

Il nuovo testo introdotto dal decreto-legge in esame crea inoltre una disparità di tratta-

mento. Infatti, i colleghi sanno bene che alcuni dei rapporti di cui all'articolo 67 della legge n. 392 del 1978 sono tuttora in vigore perchè ai sei anni previsti dalla lettera c) del testo originario dell'articolo 67 sono stati aggiunti, con la legge del 1982, altri due anni. Pertanto, in alcuni casi gli otto anni sono ancora in corso ed il rapporto viene improvvisamente assoggettato ad una diversa disciplina: ad esempio, le 21 o 24 mensilità anzichè le 18 mensilità corrisposte nei casi di cui alle lettere a) e b).

Tenete presente che la Corte costituzionale nel dichiarare, con la citata sentenza n. 108, l'incostituzionalità della legge del 1984 che prorogava fino al 31 dicembre di quello stesso anno i rapporti di cui alla lettera a) — e li prorogava quindi di pochi mesi — ha rilevato l'esistenza di una disparità di trattamento nei confronti dei contratti di cui alle lettere b) e c) che non beneficiavano della medesima proroga, sia pure di pochi mesi.

Adesso si vuole invece applicare a certi rapporti un trattamento economico diverso da quello di altri che sono stati appena definiti tra le parti, estendendolo anche a rapporti in corso, come quelli di cui alla lettera c), mentre non lo si applica a quelli di cui alle lettere a) e b) che sono già stati definiti. Come ripeto, siamo quindi in presenza di una disparità di trattamento.

Dobbiamo poi rilevare che non ci si è preoccupati minimamente di affrontare il tema degli accordi eventualmente conclusi tra le parti. Il decreto-legge in esame ignora questo problema ed il Parlamento, nel farlo proprio, non si fa carico di considerare che per effetto dell'errore commesso lo scorso anno con la legge n. 118 le parti possono aver concluso degli accordi. Cosa sarà di questi accordi? Resteranno in vita o saranno travolti dalla nuova disciplina? È un problema che il decreto-legge non risolve.

D'altra parte, il decreto-legge non risolve neppure quelle due questioni di carattere interpretativo alle quali facevo prima riferimento, cioè se l'indennità è applicabile anche a chi non ha contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, oppure se sia applicabile soltanto a chi ha questi contatti. E questo nuovo rapporto è un con-

tratto che alla scadenza dei sei anni sarà rinnovato, ai sensi degli articoli 28 e 29, oppure dovremo considerare questa normativa uno strascico del regime transitorio che, in quanto tale, potrà non sfociare in un regime ordinario? È un'altra questione che il decreto-legge non si pone.

Il decreto si è preoccupato di introdurre questo strano meccanismo del rilancio ove manchi la comunicazione del locatore oppure ove il locatore comunque non intenda dare in locazione nuovamente l'immobile perchè ne ha bisogno per sé per qualunque motivo, magari perchè lo vuole vendere. Non si parla mai di questa eventualità quasi fosse un delitto voler realizzare per investire altrimenti il controvalore di un bene immobile. Delitto non deve essere perchè se la Costituzione tutela il risparmio o si proibisce al risparmio di essere investito in immobili o, una volta che questo è ammesso, il risparmio deve avere la sua funzione tipica di essere smobilizzato e utilizzato quando il soggetto ne abbia bisogno per qualsiasi motivo. Se rimaniamo in un regime che tutela la libertà di iniziativa economica, la proprietà privata (articoli 41 e 42 della Costituzione) e il risparmio, bisogna anche prevedere queste ipotesi.

Esistono delle situazioni, come dicevo, in cui il locatore può aver bisogno dell'immobile e in questo caso non volendo il locatore riaffittare, al conduttore è data la possibilità di chiedere lo stesso in locazione l'immobile, offrendo un canone *tot*, e se il locatore insiste nel non voler dare in locazione, egli dovrà restituire 18, 21 o 24 mensilità di questo canone offerto. Evidentemente nella *ratio* del decreto-legge questo canone offerto con il meccanismo del rilancio è stato creato per far percepire al conduttore qualcosa di più di un'indennità commisurata al canone di mercato, perchè quando non si applica questa norma si ricade, secondo il nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge, nel meccanismo dell'indennità computata sul canone di mercato. Quindi quei commi 7 e 8 si propongono proprio di dare al conduttore qualcosa di più della indennità commisurata al canone di mercato.

C'è allora da chiedersi se rispettiamo la

sentenza della Corte costituzionale laddove riconosciamo sì il diritto del locatore di non riaffittare, perchè la Corte costituzionale ha abrogato la legge n. 118 e quindi ha tolto quell'obbligo di ridare in locazione per altri sei anni lo stesso immobile allo stesso inquilino, però in cambio deve pagare un prezzo che non è tanto quello di corrispondere l'indennità nella misura del canone di mercato, perchè questo è già previsto dalla legge n. 392 nell'articolo 69 originario con quel meccanismo calmieratore proprio per avviare questi contratti verso la libertà, ma è un qualcosa di più. Si è allora inventato il meccanismo del rilancio proprio per dare un prezzo maggiore al conduttore che, quando sa che il locatore non gli può dare in locazione l'immobile, «spara» una cifra e sa che percepirà 18, 21 e 24 mensilità (qualcuno ha proposto anche 48) di questo canone offerto al locatore, sapendo già che si tratta di una speculazione.

Quel che ci interessa non è soltanto l'enormità di questo istituto che non ha precedenti nel nostro ordinamento, ed è quasi assimilabile alla condizione meramente potestativa; abbiamo la parte che deve percepire che fissa da sola l'entità di quanto deve percepire, senza correre alcun rischio. Ma non si tratta soltanto di questa enormità: vi è anche l'aspetto di incostituzionalità, perchè questo meccanismo è creato per far godere il conduttore di qualcosa in più rispetto a quello che potrebbe avere, se si calcolasse l'indennità in base ai canoni di mercato. Quest'ultimo sarebbe un criterio che non danneggerebbe nessuno poichè è il canone di mercato; invece, si vuole dare qualcosa di più. Questo è il meccanismo del rilancio.

Ma cosa dire poi dell'emendamento che le Commissioni riunite propongono, e che in quella sede è stato approvato, volto ad estendere questo meccanismo anche ai casi di cui all'articolo 29, cioè ai casi in cui il conduttore abbia bisogno dell'immobile per sé? Non rientrano quindi i casi previsti dalla lettera a), perchè, fortunatamente, al riguardo vi è già una sentenza della Corte costituzionale che ancora l'indennità al canone effettivamente corrisposto nella locazione che è venuta a cessare; non quindi — ripeto — i casi

previsti nella lettera *a*), ma quelli della lettera *b*), cioè nel caso in cui il locatore ha bisogno dell'immobile per esercitare lui stesso una sua propria attività, magari anche diversa da quella che esercitava il conduttore, e quindi senza beneficiare di alcun avviamento procurato dal conduttore uscente; oppure i casi di cui alle lettere *c*) e *d*): la demolizione, la ristrutturazione. In questo modo si penalizza il locatore che voglia contribuire al rinnovo degli immobili. Così facendo, perseveriamo in una politica simile a quella adottata in campo industriale, dove si è determinato l'invecchiamento degli impianti: le aziende industriali non investono più per rimodernare gli impianti. E in questo caso si sta facendo la stessa cosa: si scoraggiano gli investimenti per riammodernare l'assetto urbanistico.

Ma cosa dire se riflettiamo sul fatto che nell'articolo 29, lettera *c*), si prevede anche un caso dei piani pluriennali di attuazione?

I colleghi sanno bene che quando il comune ha adottato un piano pluriennale di attuazione, l'attuarlo nel giro di tre anni è un obbligo per tutti i soggetti compresi nei confini del piano stesso. Non attuarlo, infatti, può determinare addirittura un esproprio.

Ora, anche in questo caso, il locatore che deve ottenere la disponibilità dell'immobile dovendo attuare un piano pluriennale deve corrispondere, secondo l'emendamento proposto dalle Commissioni riunite, ugualmente un premio, sia che si tratti di 18, 21 o 24 — non è definito — mensilità.

In questo modo si procede con una netta inversione di rotta rispetto al meccanismo stabilito dall'articolo 69 della legge originaria, che escludeva al terzo comma i casi di cui all'articolo 29, per cui il locatore non aveva l'obbligo di comunicare al conduttore il canone per un affitto, per un nuovo contratto che non era nella possibilità di concludere. Quindi, in questo caso si rovescia completamente tale impostazione.

A noi sembra perciò che questo articolo 1 sia abnorme, sia una norma che, per il suo contenuto, manca di ogni attinenza con il problema dell'urgenza e della necessità specifica creata dalla sentenza della Corte costituzionale; ha attinenza con il problema più

generale e altrettanto urgente e per il quale è ugualmente necessario arrivare ad una soluzione, ma è un problema più complesso, che non può certamente essere risolto nei lavori convulsi, a brevi termini e a tappe forzate della Commissione e dell'Aula, che deve poter essere esaminato con calma e risolto tenendo anche conto che nel testo della legge vi è l'articolo 34 che regola l'indennità di avviamento nei casi normali, cioè nel regime ordinario.

Ora, stiamo creando una norma per cui i casi particolari, cioè i casi di coloro che in regime transitorio hanno già potuto beneficiare per anni ed anni di canoni non di mercato, di canoni bloccati, che hanno già avuto tutti questi vantaggi, beneficiano di un'ulteriore indennità che è addirittura superiore a quella corrisposta nella tutela dell'avviamento commerciale prevista dall'articolo 34.

Per tale complesso di ragioni l'articolo 1 dovrebbe essere espunto da questo decreto-legge: non è una soluzione ponderata e la si dovrebbe esaminare con più calma. Tuttavia ci siamo fatti carico, qualora la maggioranza non volesse sopprimere l'articolo, di proporre un articolo sostitutivo che si incammina sull'altra delle due linee cui accennavo, cioè anziché sostituire l'articolo 69 in questo modo malfatto che è al nostro esame, si limita a porre alcune norme transitorie per raccordare la situazione creata con la sentenza della Corte costituzionale. Abbiamo quindi presentato un emendamento che illustrerò nel caso in cui venga posto in votazione, qualora non venga approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2 abbiamo già dichiarato in sede di esame dei presupposti che pur essendo la norma mal formulata — e in sede di Commissione sono stati accolti emendamenti proposti dal mio Gruppo per dare un significato alla norma, significato che secondo il testo del decreto-legge era di assai dubbia interpretazione — siamo favorevoli ad una sospensione delle esecuzioni, per avere il tempo necessario ad esaminare una normativa che sia valida, mediante una sospensione di sei mesi che consenta nel frattempo di arrivare ad una

normativa migliore di quella che ci viene al momento sottoposta.

Abbiamo anche lo scrupolo di dire che, a nostro modo di vedere, la sospensione di per sé non contrasta con la sentenza n. 108 della Corte costituzionale, con il principio affermato in quella sentenza, perchè la sospensione viene fatta in considerazione di esigenze di ordine pubblico: non incide sul diritto soggettivo, ma soltanto sulla possibilità di attuare domani piuttosto che oggi un determinato titolo esecutivo. Quindi in questi casi, di fronte ad un soggetto debole, quello cioè sottoposto ad esecuzione, di fronte ad esigenze di ordine pubblico, può ben essere consentita una sospensione dell'esecuzione, purchè essa non sia accompagnata anche dalla predeterminazione di un canone. Infatti se fissiamo un termine di godimento — che lo si chiami «sospensione delle esecuzioni» o «proroga del contratto» aveva ragione il senatore Lipari nel dire che in fondo il risultato pratico è lo stesso — e se a questo accompagniamo anche la determinazione del canone, abbiamo realizzato i due elementi essenziali di un contratto di locazione: il tempo ed il corrispettivo. Perciò dobbiamo sì disporre tale sospensione, ma non intervenire adesso per determinare qual è il canone ed aumentarlo del 25 per cento. Infatti per il periodo di sospensione dell'esecuzione non si può parlare di «canone» perchè il contratto è già risolto, è già cessato alle scadenze di cui agli articoli 67 e 71, nè si può stabilire che questo 25 per cento è un acconto sull'indennizzo di maggior danno previsto dal codice civile allorchè si ritardi a consegnare l'immobile.

Ci sembra cioè che quella norma che prevede un aumento del 25 per cento del canone offra ancora una volta il destro, lo spunto per un'altra pronuncia di incostituzionalità, proprio perchè dispone di un diritto soggettivo là dove la Corte costituzionale ha affermato che non si doveva più intervenire con delle proroghe e con canoni prefissati dal legislatore. Ci siamo preoccupati di presentare alcuni emendamenti per completare l'articolo 2; sull'articolo 3 riconfermiamo che quella scelta non ci sembra la sede congrua e, comunque, il testo, come c'è stato presen-

tato, crea disparità di trattamento poichè prende in esame soltanto le attività commerciali e non tutte quelle previste dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978. Non prende pertanto in considerazione nè gli artigiani, nè i professionisti, nè tutte le altre categorie per le quali non esiste ragione per trattarle in modo peggiore rispetto alle categorie commerciali. Su questo argomento (pur ritenendo che la materia non dovrebbe formare oggetto del nostro dibattito) abbiamo presentato alcuni emendamenti.

In conclusione criticiamo la disinvoltura con la quale il Parlamento, invece che trarre tesoro, con umiltà, della pronuncia e dell'insegnamento provenienti dalla Corte costituzionale, continua a camminare nel medesimo senso, ritenendo che le ragioni di giustizia sociale — se si vuole —, di politica ed altre motivazioni potranno trovare espressione nella norma di legge, senza darsi carico di rispettare contemporaneamente le norme della Costituzione che devono dettare l'attività di tutti gli organi e di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani Maurizio. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Ci accingiamo a discutere il decreto-legge n. 312 che, a nostro avviso, è utile ed opportuno e diamo atto al Governo di averlo presentato tempestivamente nel momento in cui si è reso palese che, da parte del Parlamento, non veniva alcun segnale teso a rimediare al «pasticcio» — così lo potremmo definire — che il Parlamento stesso aveva combinato quando approvò, nel mese di aprile 1985, la famosa legge n. 118. Toccò al Governo rimediare al guaio che la Camera dei deputati — e facciamo carico anche di quanto riguarda più espressamente la nostra Assemblea — e il Senato avevano combinato, approvando i cosiddetti «emendamenti Padula». Tutti sappiamo da cosa nascesse tale guaio: si voleva, da talune parti politiche, rimediare, o si voleva cercare di rimediare, ad un inconveniente che si pensava di aver prodotto con la legge Visentini. Non a caso, infatti, eravamo vicini alle elezioni generali amministrative nel 1985 e si temeva, da parecchie parti

politiche, che i commercianti e gli artigiani ricordassero la famosa legge Visentini e desero un riscontro negativo nelle operazioni di voto. Si introdusse, con un colpo di mano, nella legge n. 118, che riguardava la graduazione degli sfratti residenziali, anche l'aspetto degli affitti non residenziali, attraverso alcuni emendamenti che divennero poi l'articolo 8, l'articolo 9, l'articolo 9-bis, l'articolo 9-ter e così di seguito. Chiaramente tutti sapevamo quanto fossero incostituzionali. Si dirà poi da altre parti — magari anche da parte comunista — che ciò era stato affermato: sono andato a rivedermi gli atti della discussione dello scorso anno e per la verità non ho trovato traccia, da parte del Gruppo comunista, di preoccupazioni di natura costituzionale in ordine all'approvazione della legge n. 118. Do atto che, viceversa, il Movimento sociale aveva espresso queste preoccupazioni, però da parte degli altri Gruppi politici perplessità analoghe non vi erano state. Ecco perchè insisto nel dire che il guaio fu combinato dal Parlamento e non dal Governo, il quale tenta di porvi rimedio con il decreto-legge al nostro esame e, a nostro avviso, lo fa in termini positivi nel senso che ha tenuto presente, nell'elaborare il provvedimento, tre criteri fondamentali che a nostro parere determinano un equilibrio che dovrebbe portare al passaggio equilibrato da un tipo di regime ad un altro. In tal modo il passaggio dovrebbe avvenire in modo soffice e non traumatico.

Quali sono questi criteri? Anzitutto, vi è il rispetto della sentenza n. 108 della Corte costituzionale, più volte richiamata ed esemplarmente illustrata dal senatore Lipari. Per parte mia mi limito a ricordare che tale sentenza osserva che le limitazioni al diritto di proprietà sono previste dalla Costituzione per scopi sociali e solo purchè siano temporanee e straordinarie. Certamente non poteva dirsi che le limitazioni poste in essere dalle continue proroghe che risalivano a prima del 1964 fossero temporanee, dato il lungo tempo intercorso. Quindi bisognava tener conto di questi diritti di proprietà riaffermati dalla Costituzione e ricordati dalla Corte costituzionale.

Vi è stata poi la preoccupazione di tutelare il commercio, particolarmente nelle sue fa-

scie marginali che sono in crisi per l'avanzare della grande distribuzione e per effetto anche di un tipo di legislazione a cui diamo corpo che non è sempre coerente e non è sempre volta a stimolare ed a tutelare il piccolo commercio ma che, nella maggior parte, si risolve in forme assistenziali. Sappiamo però che gli interventi assistenziali non sono di lungo respiro, ma sono temporanei e contingenti. Ebbene, attraverso la fissazione dell'indennità di buona uscita, il cui ammontare, anche su nostra proposta è stato aumentato in Commissione, c'è la preoccupazione di mantenere l'attuale tessuto commerciale e quindi di tutelare, in misura però compatibile con la sentenza della Corte costituzionale, la stabilità del commercio, del piccolo artigianato e delle botteghe artigiane.

Infine nell'elaborare il decreto si è tenuto conto della preoccupazione di dare una gradualità alla liberalizzazione, gradualità che dobbiamo favorire in ogni modo in quanto, se avessimo accettato la continuazione del cosiddetto regime astratto selvaggio, che la sentenza della Corte costituzionale aveva posto in essere, avremmo provocato danni nel campo commerciale ed anche problemi dal punto di vista dell'inflazione e dell'occupazione.

Non dobbiamo infatti dimenticare che certe preoccupazioni, che fra l'altro hanno bloccato l'iter della legge di riforma dell'equo canone in Senato, riguardavano proprio l'impatto che un aumento degli affitti avrebbe avuto sulla inflazione. Evidentemente un aumento indiscriminato degli affitti dei negozi si sarebbe tradotto, per forza di cose, in un aumento dei prezzi, quindi in un aumento dell'inflazione.

In molti altri casi, invece, si sarebbe potuta verificare la chiusura del negozio, con ripercussioni nell'occupazione e questo sarebbe stato ancor più ingiusto se ricordiamo la benefica funzione che il comparto del commercio, il cosiddetto comparto terziario più in generale, ha svolto nell'assorbimento delle categorie dei lavoratori che sono stati espulsi dall'industria a seguito dei ben noti procedimenti di innovazione industriale.

Riteniamo pertanto che i tre criteri a cui si informa il decreto-legge n. 312 siano da con-

dividere, anche se, evidentemente, dobbiamo concordare con il relatore, senatore Lipari, quando dice che, per forza di cose, il decreto-legge interviene in modo parziale sul corpo di una legge omogenea quale la legge n. 392. Ricordo che la disciplina delle locazioni non residenziali fa parte organicamente della legge n. 392 e si è stati costretti a stralciarne una parte per cui non possiamo non lamentare aspetti lacunosi che lasciano varchi ad insoddisfazioni.

D'altra parte, però, non possiamo dimenticare quali sono le vicende della riforma della legge n. 392. Abbiamo già parlato a lungo; non vogliamo certo introdurre questi argomenti. Francamente anzi, quando ieri la Commissione ha ricevuto i rappresentanti dei sindacati, i quali richiedevano che in questo decreto fossero inserite anche norme relative alla graduazione degli sfratti relativi agli immobili ad uso residenziale, non abbiamo potuto non ricordare le vicende emblematiche della riforma della legge n. 392 che da due anni e mezzo è in Parlamento e per la quale non si intravedono al momento, stante anche la situazione del Governo, possibilità di soluzione. Non abbiamo potuto non ricordare le responsabilità che in questo campo si è assunto il Parlamento ma, oso dire — e dico — la maggioranza in particolare.

Quando si sono sentite in Commissione — e si saranno forse sentite anche oggi — richieste di stralcio dell'articolo 1 di questo decreto-legge, richieste di esaminare la regolamentazione organica della disciplina delle locazioni non residenziali unitamente alla legge di riforma dell'equo canone, noi non abbiamo potuto non rabbrivire pensando che, se ci fossimo comportati in questo modo, se avessimo cioè stralciato l'articolo 1 per consegnarne l'elaborazione organica unitamente alla discussione della riforma dell'equo canone, ci saremmo caricati di una ulteriore grave responsabilità, così come ci stiamo caricando per le locazioni residenziali; anche se affermo che è un'ingiustizia procedere per decreto-legge, e quindi celermente, nel caso delle locazioni non residenziali, lasciando invece in soffitta, nell'oblio, nel dimenticatoio le locazioni residenziali, che sot-

tendono casi veramente gravi, di una gravità di cui il Parlamento dovrebbe farsi carico.

Il decreto-legge al nostro esame è sicuramente degno di approvazione, anche con queste limitazioni che sono connaturate al provvedimento stesso. Riteniamo che gli emendamenti proposti all'Assemblea dalla Commissione, cui abbiamo anche noi collaborato nella precedente fase con la presentazione di proposte di modifica, siano migliorativi. Riteniamo che sia migliorativo l'aumento degli indennizzi, portato da 21 a 24 mensilità, che quindi in un certo senso contempera l'impatto che ci sarà nel passaggio da un regime all'altro. Insisteremo in Aula affinché sia riconosciuta dal Governo l'ammissibilità di un nostro emendamento che è simile, nella sostanza, ad altri emendamenti presentati, tra i quali uno del senatore Spano, al quale ci associeremo, che riguarda la possibilità, da parte dei proprietari, di detrarre dalle loro imposte, in qualità di spesa, le cifre che dovranno pagare a titolo di indennità di buonuscita al conduttore, altrimenti la tassazione sarebbe doppia. Ci ha molto meravigliato la posizione espressa ieri sera dal Governo nella persona del Sottosegretario alle finanze, il quale non voleva riconoscere questo elementare principio. Si tratta, a mio avviso, di cocciutaggine o, quanto meno, di un non sufficiente approfondimento della situazione. Mi auguro che il rappresentante del Ministero delle finanze voglia modificare in Assemblea questo suo atteggiamento che riteniamo decisamente ingiustificato.

Riteniamo, altresì, opportuna la specificazione dei casi di applicabilità delle agevolazioni per l'acquisto dell'immobile oggetto e sede dell'attività, che vanno a sanare un settore, quello dell'artigianato e del commercio, che certamente ha bisogno di particolari attenzioni.

Restano aperti dei problemi, tra i quali vi è quello delle locazioni alberghiere che, a nostro avviso, non possono riconoscersi in un trattamento di indennità per fine rapporto in quanto si tratta di aziende. Quindi è necessario che questo rapporto di locazione alberghiera venga regolamentato con apposito di-

segno di legge, in quanto presenta problemi diversi e del tutto particolari.

Alcuni emendamenti presentati per la tutela delle destinazioni commerciali e artigiane, in particolare nei centri storici, sarebbero stati degni di attenzione se non vi fosse stata la pregiudiziale di trattare materia estranea a quella propria del decreto-legge. Ricordiamo, per altro, che esistono leggi che consentono ai comuni di intervenire a tutela delle caratteristiche dei centri storici. Ricordo, tra le tante, le norme di cui alla legge n. 47 sul condono edilizio, di cui tanto si è parlato in quest'Aula.

Sarebbero stati degni di attenzione, in altra sede, gli emendamenti che proponevano trattamenti particolari e l'introduzione dell'indennità di fine rapporto per taluni laboratori artigiani, anche per quelli che non hanno contatti con il pubblico.

Concludo auspicando che il provvedimento abbia una rapida approvazione in quanto pone rimedio a una situazione estremamente grave, che si era determinata e che in una certa misura permane, nonostante la emanazione del decreto-legge, nel mondo commerciale e artigiano, una situazione con elementi di incertezza, di insicurezza che gravano su queste attività e soprattutto impediscono di fare quella programmazione e di assumere quelle iniziative che certamente sono necessarie in questo settore.

A nostro avviso, il decreto-legge assolve uno scopo limitato: non può regolamentare tutta la materia nel suo ambito e tuttavia evita il cosiddetto sfratto selvaggio e riporta un minimo di ordine e di serenità liberalizzando il mercato, il che costituisce l'unica via percorribile per mettere a regime definitivamente un comparto che è già stato troppo tormentato da leggi fra loro spesso contraddittorie e che comunque, a ogni volgere di stagione, cambiavano l'orizzonte entro il quale i poveri operatori del settore dovevano agire.

Riteniamo che per la trattazione definitiva e organica di questo argomento la sede più opportuna sia la riforma dell'equo canone, i cui travagli ho già ricordato. Mi permetto di fare appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche, in particolare di

quelle della maggioranza, se vi è ancora una maggioranza, affinché, tra gli impegni che si devono assumere, vi sia, e sia prioritario, quello di portare a buon fine, entro breve tempo, la riforma dell'equo canone che rappresenta veramente un episodio sconcertante che lascia l'amaro in bocca ai cittadini i quali affrontano e devono risolvere i propri problemi in base ad una normativa che il Parlamento non si decide ad approvare. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** A volte — non sempre — i discorsi lunghi tradiscono una cattiva coscienza e mi pare che questo sia stato il caso del senatore Biglia. Intendo, con ciò, una cattiva coscienza verso quelle categorie di commercianti ed artigiani che si dice di voler difendere e che si vuole invece colpire. Siccome noi, da questo punto di vista, abbiamo la coscienza tranquilla, potrò essere molto breve.

Consideriamo la sospensione degli sfratti contenuta nel decreto-legge una soluzione necessaria e al tempo stesso il risultato di una nostra battaglia durata settimane, che abbiamo condotto insieme alle categorie degli artigiani, dei commercianti e degli esercenti di alberghi riuscendo ad ottenere un decreto-legge da un Governo e da una maggioranza che erano riluttanti e divisi in proposito. In questo senso, l'articolo 2, relativo alla sospensione degli sfratti per usi diversi da quello di abitazione, è ritenuto da noi un successo ed è questo il motivo per cui preannuncio che non voteremo contro il decreto-legge; anzi, questo sarebbe un motivo per votare a favore. Il nostro però non sarà nemmeno un voto a favore del decreto-legge perchè nel testo in esame, insieme ad un atto dovuto e necessario come la sospensione degli sfratti, è stata introdotta una materia estranea e — voglio sottolinearlo — pericolosa. Perchè pericolosa?

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 1, relativo al cosiddetto canone all'asta, come lo ha definito «Il Sole - 24 Ore». Infatti, gli altri articoli del decreto possono essere di-

scussi e migliorati, ma non presentano insidie. È invece l'articolo 1 il punto dolente e negativo del decreto-legge, quello che ci impedisce di votare a favore e ci suggerisce addirittura di chiedere la soppressione dell'articolo stesso riducendo il decreto alla pura e semplice sospensione degli sfratti.

Intanto, in base al disposto dell'articolo 1 — voglio dirlo al senatore Maurizio Pagani che poco fa argomentava diversamente — l'artigiano, il commerciante, l'albergatore, vengono messi, in realtà, in una condizione di inferiorità palese. Si rovescia addirittura l'articolo 69 della legge n. 392 del 1978 a favore del proprietario dell'immobile contro l'artigiano ed il commerciante.

VALITUTTI. È la sentenza, questa!

LIBERTINI. Infatti, in base alla soluzione precedente toccava al proprietario dell'immobile indicare il canone che intendeva richiedere e se l'artigiano o il commerciante lo rifiutavano potevano liquidarlo con una buonuscita ragguagliata al numero delle mensilità che il proprietario rifiutava. Ora l'operazione viene rovesciata e chiunque sa — e lo sanno soprattutto le categorie interessate — che ciò costituisce un favore reso alla rendita fondiaria, alla proprietà e al tempo stesso un colpo che viene inferto alle categorie dei commercianti e degli artigiani. Ma c'è di più.

Con l'articolo 1 — tengo a sottolinearlo — c'è, in realtà, un sostanziale ritorno al mercato nella determinazione del canone. Allora, non si capisce come mai la maggioranza dica — o per lo meno molti esponenti della maggioranza dicano — che s'intende regolare la questione successivamente, nella revisione della legge n. 392 del 1978, quando nel momento in cui verrà discussa la riforma la stessa maggioranza potrà venire qui a dirci che la questione è già stata risolta poiché l'articolo 1 del decreto-legge sulla sospensione degli sfratti ci ha già riportati al mercato.

Inoltre vi è una ulteriore insidia. Infatti la sospensione dura alcuni mesi e trascorsi questi mesi la maggioranza — posto che ve ne sarà una, poiché ci si avventura in mari assai burrascosi — non sarà in grado di varare nessuna riforma dell'equo canone, come del

resto non è stata finora in grado di fare. Si chiederà allora un nuovo decreto-legge per la sospensione degli sfratti, poiché in assenza di una disciplina organica a questo si dovrà arrivare. Ci si potrà allora rispondere che con l'articolo 1 del decreto-legge è già stata data soluzione al problema dei canoni assai vicina al mercato.

Ecco perchè il decreto-legge — lo diciamo e lo diremo in questi giorni agli artigiani e ai commercianti — è, per quanto riguarda l'articolo 1, pericoloso e, per quanto riguarda invece l'articolo 2, necessario ed utile. Per questo motivo ci asteniamo perchè intendiamo lasciar passare il decreto per salvare la sospensione degli sfratti, ma chiediamo la soppressione dell'articolo 1 e ci battiamo per questo.

Detto questo mi rimangono da aggiungere due considerazioni soltanto. La prima considerazione che occorre fare a questo riguardo è che la ragione che ci spinge ad assumere le posizioni che abbiamo assunto è un criterio di fondo che vogliamo esplicitare. In materia di locazioni per usi diversi da quelli abitativi non siamo mossi da ispirazioni sociali come nel caso degli usi abitativi e riteniamo che, in quel caso, questa sarà la nostra condotta quando discuteremo della legge n. 392, occorre riconoscere alla proprietà immobiliare il ritorno dell'investimento. Non è il problema dell'equo canone per gli usi abitativi, è un problema diverso e noi siamo per riconoscere il ritorno dell'investimento. Ciò che non possiamo riconoscere alla proprietà immobiliare è che, usando una condizione diseguale di mercato in cui il coltello dalla parte del manico, nella realtà dei fatti, ce l'ha la proprietà immobiliare, il proprietario si associ al profitto di impresa e la espropri di una parte del suo profitto; divenga cioè un socio anomalo dell'impresa artigiana o commerciale visto che è socio solo nel caso dei guadagni e non nel caso delle perdite. Se c'è un utile negativo, il proprietario dell'immobile certo non riduce l'affitto o addirittura concorre alle spese. Non si capisce perchè nel caso in cui il commerciante o l'artigiano guadagni magari anche bene, questo debba voler dire che una parte di questo guadagno, rischio d'impresa, vada al proprietario dell'immobile.

Questa è la linea di condotta che ci ispirerà nell'affrontare la legge n. 392 dove naturalmente proporremo per la riforma criteri completamente diversi da quelli degli usi abitativi, ma tali da garantire il profitto di impresa. Ecco perchè oggi vogliamo e chiediamo che il Senato decida la sospensione degli sfratti ma rinvii la regolamentazione del rapporto a una riforma che stabilisca per legge una determinazione del canone che salvaguardi il diritto del proprietario ad un ritorno dell'investimento e salvaguardi il giusto e necessario profitto d'impresa all'artigiano, al commerciante, all'albergatore. Credo che in questa occasione artigiani e commercianti comprenderanno come i comunisti, che si muovono secondo criteri di giustizia e di serietà, sono davvero dalla loro parte e sono la forza alla quale essi in questo momento, nel modo più limpido, possono fare riferimento per la difesa di un diritto certo.

L'altra considerazione riguarda il fatto, onorevoli colleghi, che è veramente sgradevole che si sia qui a discutere di una sospensione degli sfratti per gli usi diversi, che noi comunisti abbiamo richiesto e consideriamo un nostro successo, e che viceversa non si faccia parola degli sfratti per usi abitativi. So, perchè nella Commissione questa cosa già è stata fatta presente, che dalla Presidenza del Senato, da parte dello stesso presidente Fanfani, si muovono eccezioni di natura regolamentare e costituzionale a che si inseriscano norme che riguardano gli usi abitativi e io mi inchino a questa esigenza regolamentare e costituzionale. Rimane però il problema politico che, cari colleghi, non è soltanto costituito dal fatto che si stanno consumando nel paese vere e proprie tragedie sociali, ma è costituito dal fatto assurdo che oggi qui per legge sospendiamo gli sfratti per gli usi diversi e, invece, la sospensione e la graduazione degli sfratti per gli usi abitativi viene affidata impropriamente alle forze di polizia. Qui a Roma se il prefetto e il questore non avessero deciso di andare in ferie e avessero la forza pubblica, avremmo l'esecuzione di 40.000 sfratti e avrei voluto vedere cosa sarebbe successo. Siccome il legislatore e il Governo non decidono, spetta

allora al prefetto la decisione: ha rinviato gli sfratti di due mesi dicendo che non ha la forza pubblica e che poi li graduerà. Ma in base a quale criterio oggettivo? E perchè il Parlamento e il Governo si rifiutano di intervenire in questa materia? E aggiungo che la cosa è tanto più grave perchè per gli immobili destinati ad uso abitativo non chiediamo una sospensione, ma una soluzione che oggi è quella richiesta congiuntamente dagli inquilini e dall'associazione dei piccoli proprietari. Chiediamo che il problema sia risolto con la graduazione degli sfratti, non con la sospensione indifferenziata.

Ma perchè devono essere le forze di polizia a graduare gli sfratti in rapporto alla disponibilità degli uomini o in base a criteri derivanti magari da pressioni politiche e non deve invece provvedervi una commissione, un organismo che sia in grado di pesare l'urgenza degli sfratti, la possibilità di realizzare la mobilità da casa a casa, il governo del mercato abitativo? Perchè questa abdicazione da parte del Governo e del Parlamento? A questa abdicazione noi comunisti non ci rassegniamo e riteniamo grave, doloroso non che il presidente Fanfani abbia fatto obiezione ad inserire la questione degli immobili destinati ad usi abitativi, perchè il senatore Fanfani ha fatto il suo dovere in qualità di Presidente di questa Assemblea facendo rispettare il Regolamento, ma che il Governo non abbia sentito la necessità di inserire, come poteva, in questo decreto-legge anche una norma per tali usi.

È inutile chiudere gli occhi di fronte ai fatti. Nelle grandi città si vivono veri e propri drammi. Qui non si tratta di fare della demagogia. Vi sono stati casi di suicidio, casi drammatici. Noi, come parlamentari, siamo stati chiamati ad assistere a scene assurde, indegne. Vi sono questori che mi hanno detto: ma volete provvedere? Perchè ci date questo carico sulle spalle? Questa è poi una grande ipocrisia. Si dice, infatti, di non sospendere gli sfratti, si strizza l'occhio alla proprietà immobiliare, quando poi di sfratti se ne eseguono pochi perchè in realtà è scarsa la possibilità e magari si eseguono quelli che non si dovrebbero eseguire. Questa è una lacuna drammatica del decreto-legge.

Noi riproporremo il problema in sede di esame degli articoli e degli emendamenti; ci sarà una preclusione, ma ritengo che tutti i colleghi e il Governo debbano farsi carico di questo problema. Non so più di quale Governo si tratti, se quello che c'è, se quello che nasce prorogato, perchè qui le proroghe si danno ai Governi e non si danno agli sfrattati. Non so se sarà quello che verrà dopo quello prorogato. Non ho capito se questo Governo dura tre mesi e ventiquattro giorni o tre mesi e quaranta giorni e allora la cosa cambia di valenza politica. Non ho capito tutte queste cose: ma insomma qualcuno pure ci sarà e se non ci fosse un Governo, vi è un Parlamento che deve farsi carico (vivaddio!) di questo drammatico problema.

Quindi mi auguro che in questa sede i colleghi vogliano accogliere il nostro invito a sopprimere l'articolo 1, velenoso e pericoloso, e a votare la pura e semplice sospensione degli sfratti. Mi auguro che poi i colleghi tutti e le forze politiche si facciano carico di questo dramma degli sfratti per uso abitativo e vogliano intervenire con un provvedimento che — lo ripeto — può essere la graduazione — del resto è un provvedimento al quale lo stesso ministro Nicolazzi aveva detto di aver pensato — che oggi ci richiedono sia gli inquilini, sia le associazioni dei piccoli proprietari e forse solo la grande proprietà immobiliare non ce la richiede perchè sa di cavarne poco vantaggio.

I piccoli proprietari richiedono la graduazione perchè, a volte, dalla delega affidata alla forza politica vengono colpiti. Infatti, magari, vi sono piccoli proprietari che avrebbero diritto di entrare nell'alloggio, a cui la commissione di graduazione questo diritto riconoscerebbe e che, invece, non possono rientrare nello stesso, mentre chi ha 40 alloggi vuoti ha diritto di sfrattare altri due inquilini. Questo è il punto di fondo.

Pertanto, ci auguriamo che su questo terreno la maggioranza del Senato, questa Assemblea nel suo insieme, voglia dimostrare una sensibilità viva e che almeno si arrivi in questa sede ad un atto che impegni il Governo e, se non altro, il Senato con se stesso a provvedere a questo grave, urgente, dram-

matico problema. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, riterrei opportuno proporre la sospensione della discussione dei disegni di legge concernenti la proroga degli sfratti, per riprendere e concludere l'esame del disegno di legge n. 1893, riguardante le conseguenze dell'incidente di Chernobyl.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi si pongono due questioni. La prima, di carattere generale, è quella riguardante la programmazione dei lavori dell'Assemblea e, a tale riguardo, desidero far presente che determinazioni riguardanti il calendario dei lavori potranno essere assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, attualmente in riunione.

Per quanto riguarda la seconda questione di carattere specifico, concernente la proposta avanzata dal senatore Colella, ritengo che si possa sospendere la discussione dei disegni di legge in tema di proroga degli sfratti, per riprendere e concludere l'esame del disegno di legge n. 1893.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl» (1893)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1893.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'AIMA provvede mediante operazioni di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 39 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dell'AIMA, anche mediante utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Avverto che dell'emendamento 6.3 è stato presentato il seguente nuovo testo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:

a) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per l'informatica";

b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore";

c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle Ferrovie concesse a riscatto di alcune di esse";

d) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale";

e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento degli Uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistema-

zione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori";

f) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)";

g) quanto a lire 12 miliardi la voce "Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro";

h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari";

i) quanto a lire 23 miliardi la voce "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3 RIVA Massimo, COVI, CASTIGLIONE, CALICE, FOSSON, NAPOLEONI, LEOPIZZI, LOPRIENO, SCHIETROMA

Ricordo che all'articolo 6 sono inoltre riferiti i seguenti emendamenti, e che l'emendamento 6.4 è precluso:

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 39 miliardi» con le altre: «lire 65 miliardi».

6.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-ter del presente decreto, determinato in lire 15 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sotto la voce "Piano agricolo nazionale" della legge n. 41 del 1986».

6.4 DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA, CARMENO, GUARASCIO, GIOINO, COMASTRI, POLLASTRELLI, MORANDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-bis, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

6.2 LA COMMISSIONE

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, sembra alla Commissione bilancio che la riformulazione dell'emendamento 6.3 possa trovare favorevole la Commissione stessa e quindi esprimo parere favorevole. Brevemente ricordo all'Assemblea che l'emendamento al nostro esame in rapporto al testo originario è stato così modificato: soppressione della dizione «quanto a lire 90 miliardi la voce "università non statali legalmente riconosciute"»; si aggiunge poi: «quanto a lire 12 miliardi la voce "incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro"»; «quanto a lire 60 miliardi la voce "norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extra comunitari"»; «quanto a lire 23 miliardi la voce "riordinamento del Ministero degli affari esteri"».

Raccomando all'Aula l'approvazione dell'emendamento come modificato al fine di consentire l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 6.3.

FERRARA NICOLA, relatore. Il relatore è favorevole.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Riva Massimo e da altri senatori, nella nuova formulazione.

È approvato.

L'emendamento 6.1 è precluso per effetto della votazione testè effettuata.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che tale emendamento verrà collocato come comma 2 dell'articolo.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito al titolo del decreto-legge:

Sostituire le parole: «dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario» con le altre: «nel settore agricolo».

Tit. 1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Poichè abbiamo apportato al disegno di legge emendamenti tendenti ad aggiungere alla crisi alimentare di mercato del settore ortofrutticolo e lattiero-caseario alcuni altri settori quali quello ortofrutticolo e ovino-caprino, si è reso necessario inserire nel titolo le parole: «nel settore agricolo». Esiste anche il settore del commercio, ma ritengo che sia difficile inserirlo; credo che sia compreso nella parola ortofrutticolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale esprimerà voto favorevole al disegno di legge n. 1893, riguardante le misure urgenti per far fronte ai danni causati dal drammatico e disastroso incidente della centrale elettronucleare di Chernobyl.

La mia dichiarazione di voto mi offre l'occasione per esprimere alcune considerazioni sull'agricoltura in generale e sul presente disegno di legge in particolare, considerazioni che non ho potuto esprimere in sede di discussione generale.

Innanzitutto voglio ricordare che l'agricoltura italiana ha dovuto affrontare, negli ultimi sei mesi, tre situazioni di emergenza, due delle quali di particolare gravità. La prima: ripercussioni sul settore vitivinicolo, per le note vicende del metanolo. Ricordo che l'esportazione del vino rappresenta una delle fonti più importanti dell'esportazione agroalimentare. La seconda: ripercussione in particolare nel campo dei prodotti ortofrutticoli e del latte per l'incidente di Chernobyl. La terza: la non trascurabile ondata di maltempo che, in alcune regioni, ha avuto pesanti conseguenze sui raccolti. Tutte queste situazioni erano state evidenziate dall'assemblea della Confagricoltura, dal consiglio generale dei Confcoltivatori e, da ultimo, nella scorsa settimana, dal consiglio nazionale della Col-diretti.

Non si poteva non accogliere la domanda unanime del mondo agricolo di sostanziali modifiche del disegno di legge n. 1893 e le altre che, nel corso della discussione del presente disegno di legge, sono state apportate. Vorrei ricordare la prima, e la più importante: la richiesta dell'aumento da 300 a 500 miliardi dell'indennizzo per gli agricoltori e poi quella dell'aggiunta dell'articolo 4-bis che introduce, nell'originario testo del Governo, la proroga di sei mesi della scadenza del credito agrario delle aziende, la cui

produzione, nel campo ortofrutticolo e lattiero-caseario, non sia inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Mi auguro che siano brevi i tempi per l'esecuzione di tali provvedimenti in modo da recuperare almeno in parte il tempo che è trascorso dal verificarsi dell'incidente al momento in cui stiamo approvando questo disegno di legge. Le modifiche sopra citate, unitamente alle altre, ritengo che soddisferanno in gran parte le attese degli agricoltori.

Ciò premesso, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi su tre punti: il primo è rappresentato dalla necessità di creare un sistema informativo internazionale in materia nucleare che possa direttamente o indirettamente avere attinenza con il settore agroalimentare. Ritengo che la FAO potrebbe forse diventare la sede di questo centro informativo con il compito di rendere edotti tempestivamente gli altri Stati degli incidenti nucleari e dei mezzi di intervento più validi per salvaguardare il settore agricolo.

Il secondo: poichè la situazione di emergenza ha messo a dura prova la commercializzazione e la competitività dei prodotti italiani, esprimo l'augurio che divenga attuativo il piano agricolo alimentare con l'approvazione della legge pluriennale di spesa che per il prossimo quinquennio prevede uno stanziamento di 16.500 miliardi. I tempi parlamentari dell'*iter* di questo provvedimento vanno a rilento, anche per effetto della crisi politica in atto.

Il terzo: ai fini di una organica politica agricola elemento non meno importante è costituito dal riordino del Ministero dell'agricoltura secondo lo schema di un disegno di legge che, pur approvato dal Governo nella primavera del 1985, non ha fatto adeguati passi in sede parlamentare. È necessario dunque imboccare la strada di una organica politica agraria sostenuta con adeguati provvedimenti legislativi e finanziari e non assistenzialistici. Desidero sottolineare inoltre l'urgenza del problema agricolo da intendersi esteso al vasto settore industriale e commerciale che va sotto il nome di agroindustria, elemento non trascurabile della nostra economia anche sotto il profilo occupazionale. Con queste dichiarazioni ribadisco il

voto favorevole del Gruppo del Partito liberale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

NOCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, avremmo preferito, come Gruppo socialista, non essere messi di fronte all'approvazione di un provvedimento di questa natura, ma evidentemente questo provvedimento è il figlio legittimo del decreto comportante il divieto dell'uso di alcune sostanze alimentari di tipo lattiero-caseario ed ortofrutticolo dovuto all'incombente nube di Chernobyl. Forse era in quel momento che ci si sarebbe dovuti mettere in condizioni migliori per evitare il ricorso ad un decreto. Mi sembra che Stati europei sicuramente evoluti quanto il nostro abbiano scelto un'altra via, una via che poteva certo comportare qualche pericolo ma forse — scusate la franchezza — anche una scelta di maggiore civiltà. Si sono dati consigli alla gente la quale è stata invitata a comportarsi in un certo modo di fronte a determinati allarmi e a determinati pericoli.

Da noi le cose sono andate diversamente; vale la pena di ricordare brevemente all'attenzione di noi tutti il modo con il quale i nostri organi di informazione, compreso quello televisivo, hanno trattato l'argomento: sembrava il *day after*, il giorno dopo. La gente era sgomenta, sembrava che tutti fossimo radioattivi. Mi chiedo che cosa faremmo di fronte a maggiori pericoli, che ci auguriamo non si prospettino mai. Mi chiedo cosa possa mai fare il Parlamento per assicurare la gente. Certo non l'abbiamo assicurata, i pericoli di nubi simili a quelle di Chernobyl sono sempre presenti e noi con il nostro comportamento sicuramente stabiliamo un principio: quello dell'indennizzo quando le cose non vanno bene.

Inoltre questo incidente deve essere trattato come calamità naturale (e mi sembra che questa sia la struttura delle misure di indennizzo) o dobbiamo considerarlo una calami-

tà, sia pure non volontaria, ma sicuramente artificiale? Allora varrebbe la pena che il nostro Parlamento, dal momento che il Governo ha emesso un decreto, ponesse questo problema nell'ambito della CEE perchè si abbiano i dovuti indennizzi a livello internazionale. I nostri prodotti non sono stati venduti in Italia, non abbiamo potuto vendere all'estero a causa del nostro decreto, mentre gli esportatori esteri hanno venduto in Italia non poco in quel periodo, per cui sono stati capaci di crearci anche un danno economico.

Certo, è pur vero — c'è stato detto in piena lealtà e correttezza — che in quei giorni anche alcuni magistrati italiani hanno posto il problema che nel campo del nostro diritto alcune cose andavano fatte altrimenti si sarebbero «impicciati» della questione. Abbiamo anche una novità: i magistrati che si muovono prima ancora di valutare se una nube è fortemente radioattiva o meno. È proprio vero: è una «impiccione» senza limiti anche in questo settore.

Il decreto di indennizzo che abbiamo in esame è stato un decreto dovuto, ma figlio legittimo del decreto primario del divieto dell'uso di alcune sostanze alimentari. Riteniamo che sia ben costruito. Certo, gli indennizzi ai produttori lattiero-caseari ed ai produttori ortofrutticoli rischiano però, sia pure in un decreto così ottimamente costruito, di andare in parte vanificati. Sappiamo che stiamo affrontando un settore che in alcuni suoi aspetti è abbastanza martoriato. Il ministro Pandolfi, che io ho preceduto nell'ambito della CEE, ha vissuto battaglie tremende «a secchi di latte», per la questione delle quote di latte dei nostri produttori. Abbiamo avuto grossi scontri per quanto riguarda i montanti compensativi. Non si tratta di fare il processo alle intenzioni; riteniamo però che dobbiamo applicare in modo estremamente serio e rigoroso tutte le certificazioni, i dettami e le richieste che vengono avanzate sulla base di questo decreto, perchè non sia un decreto di indennizzo anche di questioni pregresse che con la nube di Chernobyl non hanno nulla a che fare ma che possa diventare una sanatoria di malcontenti intervenuti più in là nel tempo e che non si sono manifestati solo il 2 o il 3 di maggio.

Si chiede proprio il massimo rigore nell'applicazione di questo decreto perchè, se abbiamo voluto creare un principio, dobbiamo stare molto attenti che questo principio venga salvaguardato e ricondotto nell'ambito di una rigorosa severità, rigorosa severità che deve andare a far fronte ad esigenze sia pur legittime, ma di un mondo che è sempre vissuto del proprio lavoro.

Noi riteniamo come socialisti che un'applicazione men che rigorosa o poco rigorosa possa far nascere un costume poco lavorativo anche nell'ambito dell'Italia che oggi sicuramente lavora e produce. Non trattiamo questi decreti come se fossero soltanto atti dovuti o solo dovuti a forze di carattere naturale. Qui c'entrano gli uomini: eccome se c'entrano! Dobbiamo indennizzare, ma l'indennizzo deve essere condotto in modo estremamente serio, anche perchè, a sua volta, deve essere un principio di maggiore serietà nei futuri indennizzi, se mai ci saranno.

Noi diamo il nostro voto favorevole, raccomandando al Ministro e agli organismi competenti la massima severità nell'attuazione di questo decreto. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

COMASTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione di voto molto breve, anche perchè già nel corso della discussione generale e durante l'esame dei vari emendamenti i senatori De Toffol, Cascia e Margheriti hanno espresso la posizione del nostro Gruppo in merito al contenuto di questo decreto.

Una breve dichiarazione di voto, tuttavia, si impone per giustificare il nostro atteggiamento che risentirà del fatto che numerosi elementi da noi proposti in Commissione e in Aula sono stati accolti. Ciò ha determinato una sostanziale modifica migliorativa e positiva del decreto n. 319. Si è ottenuto, infatti, che lo stanziamento previsto di 300 miliardi passasse a 513 miliardi; sono stati introdotti elementi di maggior serietà e di rigore nella erogazione dei fondi; si è trovato il modo per

accelerare i tempi per l'erogazione dei fondi stessi, cosa estremamente importante, tenendo conto delle difficoltà che tutto il settore lattiero-caseario ed ortofrutticolo ha subito ed ancora oggi sta subendo; si sono garantiti i prezzi agricoli tenendo conto dell'accordo con i produttori e le organizzazioni professionali, ed altri provvedimenti sono stati introdotti tesi ad alleviare le difficoltà degli allevatori e dei produttori agricoli, come ad esempio la proroga della scadenza della cambiale agricola.

Signor Presidente, signor Ministro, restano comunque, a nostro avviso, nel disegno di legge di conversione del decreto elementi che consideriamo negativi e che ci impediscono — avremmo voluto che ciò non avvenisse — di esprimere parere favorevole. Tra questi punti negativi ve ne sono due che ci impediscono in particolare di esprimere un giudizio positivo sul provvedimento. Vi è in primo luogo l'insufficienza dei finanziamenti. Un nostro emendamento prevedeva un aumento fino a 665 miliardi, cifra da noi meditata e confrontata con le esigenze che ci venivano prospettate dal mondo agricolo; questo emendamento non è stato accolto e probabilmente il provvedimento che uscirà da questa Aula sarà insufficiente a garantire il soddisfacimento delle reali necessità del settore.

Vi è un altro punto che consideriamo estremamente negativo: l'articolo 5, nei commi 3 e 4, che avevamo proposto di sopprimere innanzitutto per una considerazione di carattere generale, cioè perchè, nel momento in cui si discute su un decreto così particolare, che riguarda un argomento così mirato, non riteniamo che sia possibile introdurre modifiche a una legge più complessiva, la legge n. 610 del 1982, che regola le modalità di comportamento e le funzioni dell'AIMA. Riteniamo che questo sia politicamente molto grave e per questa ragione, nonostante le valutazioni positive che abbiamo espresso sul provvedimento, saremo costretti ad astenerci dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono il meno indicato a fare una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo anche perchè nella dichiarazione di voto sull'emendamento 6.3 mi ero dichiarato contrario, pur avendo motivato le ragioni del mio atteggiamento.

Sottrarrò qualche minuto all'Assemblea anche perchè non sono intervenuto in sede di discussione generale: sarò comunque ugualmente breve.

Desidero ricordare che fin dalla prima riunione in Commissione agricoltura avevo aspramente criticato l'impostazione volta a finanziare l'AIMA attraverso un indebitamento dell'AIMA stessa, gravando sul bilancio annuale dell'AIMA per la restituzione del prestito, oltre agli interessi.

Mi è stato detto che la legge finanziaria non permetteva l'utilizzo degli eventuali risparmi di bilancio. Quindi, credendo alle dichiarazioni del Governo, mi sono in un certo qual modo allineato su queste posizioni. Scorrendo l'elenco delle cifre messo a disposizione, circa l'utilizzo delle cifre non spese nei vari settori, avrei preferito una dichiarazione favorevole da parte del rappresentante del Governo e non una dichiarazione di rimessione all'Aula; avrei preferito anche una dichiarazione favorevole del Ministro del bilancio o del Sottosegretario perchè non vorrei che si verificasse un incidente di percorso e che, a legge approvata, non ci sia la disponibilità immediata da parte del Tesoro per far fronte a tutto l'impegno che contempla questa legge.

Infatti, l'AIMA si trova a dover fronteggiare necessità che si aggiungono a quelle contemplate dal decreto-legge in esame, che sono impellenti e di entità non indifferente, dato che la settimana entrante sarà discusso e — come spero — approvato il decreto sul metanolo. Il settore vitivinicolo nei primi sei mesi dell'anno ha subito un calo del 40 per cento delle esportazioni; ora, i primi sei mesi dell'anno non sono sei mesi di «dopo metanolo», ma sei mesi di cui quattro precedenti alla vicenda del metanolo. Pertanto, con un

calo delle esportazioni che raggiungerà tranquillamente il 50 per cento e con una diminuzione dei consumi interni di circa il 10-12 per cento, ci troveremo in una situazione tale per cui l'AIMA dovrà intervenire nel settore vitivinicolo in modo non indifferente. L'emendamento che è stato approvato rappresenta quindi un toccasana, poichè dà all'AIMA la possibilità di disporre di cifre non trascurabili per sopperire ai propri compiti di istituto.

Il decreto-legge è stato migliorato anche dal punto di vista dell'entità degli stanziamenti; infatti, si è passati da 300 a 500 miliardi. Sono state introdotte anche misure che erano necessarie, come lo stanziamento di una cifra per la proroga delle cambiali agrarie. In questa occasione mi corre tuttavia l'obbligo di evidenziare una situazione anomala — mi limito a definirla tale — determinatasi nel settore del credito agrario. È di questi giorni un decreto del Ministro del tesoro attraverso il quale viene confermato il costo del denaro — vale a dire il famoso tasso di riferimento — al 16,90 per cento. Ciò è assurdo, se si considera che il *prime rate* è attestato sul 13,50 per cento e che lo sconto delle cambiali e delle tratte è già al di sotto del 13 per cento. Credo quindi che il Ministro del tesoro dovrà intervenire per modificare questo modo di analizzare il problema e per verificare se le delibere della Commissione che fa capo al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia continuano a mantenere un metro così insopportabile nel determinare il costo del denaro per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

È ora che le forze politiche dimostrino di non affrontare i problemi solamente a chiacchiere ma di risolverli. Considerato che la legge sul credito agrario risale al 1929, è opportuno che organizzino meno incontri e tavole rotonde e si decidano una volta per tutte a rivedere quella legge, perchè per il settore dell'agricoltura il costo del denaro, nella misura attuale, è insopportabile.

Pertanto, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, ringrazio il relatore senatore Nicola Ferrara e mi complimento con lui e ringrazio altresì i presidenti delle Commissioni agricoltura e bilancio. Mi rivolgo in particolar modo alla Com-

missione bilancio che — meglio tardi che mai — ha accolto la proposta di erogare 500 miliardi attraverso il Tesoro e non mediante l'indebitamento dell'AIMA, come è stato richiesto da tutte le forze politiche che fanno parte sia della Commissione agricoltura che della stessa Commissione bilancio. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Motiverò la dichiarazione di voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e lo farò con poche parole. A tale proposito, devo però aprire una piccola parentesi per prendere atto del fatto che in quest'Aula vi sono persone abituate a considerare i discorsi e la parola come se fossero fumo, per il che si direbbero tante parole quando si deve fare tanto fumo. Probabilmente, questa è una mentalità di tipo politico e denuncia una origine prettamente politica. Io ho invece una mentalità diversa: penso che le parole si spendono in proporzione agli argomenti che si devono usare per convincere l'avversario e per fargli prendere atto dei suoi errori, specialmente quando egli, con il fumo delle sue parole, cerca di nasconderli.

Nel caso di specie, mi riferisco all'inizio dell'intervento del senatore Libertini nel dibattito sul disegno di legge sulle locazioni non abitative. Il collega continua ad ignorare che con la legge n. 118 sono stati ingannati i commercianti alla vigilia delle elezioni del 1985; non si difendono certamente i commercianti continuando a insistere nel promettere provvedimenti di legge che poi la Corte costituzionale dichiarerà incostituzionali, come noi avevamo preconizzato l'anno scorso e la correttezza del collega Pagani ce ne ha dato atto in sede di discussione generale. Chiudo la parentesi per dare a ciascuno il suo e quindi il fumo a chi fumo fa.

Per tornare all'argomento in discussione, il Movimento sociale voterà a favore del provvedimento pur avendo due perplessità. Una è rappresentata dal fatto che come Gruppo di opposizione temiamo sempre che ogni volta

che c'è una erogazione di denaro pubblico questa possa poi avere, sotto qualche profilo, dei risvolti di carattere clientelare. Confidiamo che ancora una volta questo non si verifichi, come purtroppo fin troppe volte si è verificato; speriamo quindi di non doverci domani dolere per aver avuto oggi questa fiducia nel votare a favore di questo provvedimento perchè abbiamo avuto presente il danno subito specialmente dalle categorie agricole o connesse con l'agricoltura.

Questo danno non è naturale — questa è la seconda preoccupazione — ma è originato dalla condotta degli uomini e quindi dovrebbe dar luogo in qualche modo ad un risarcimento da parte di chi è responsabile di tale condotta. Ci auguriamo che non ci sia stata una condotta dolosa da parte di nessuno; si sarà trattato di una condotta colposa, ma anche se così non fosse, il fatto stesso di esercitare un'attività pericolosa con mezzi non adatti causa un principio di responsabilità oggettiva. Chi esercita un'attività pericolosa deve farlo con i mezzi che la scienza reputa idonei ad evitare i danni. Questo non risulta essere stato il caso di Chernobyl e quindi, mentre giustamente ci accingiamo a risarcire le categorie danneggiate, ci preoccupiamo che il Governo non abbia adottato quei passi opportuni per ottenere da parte dello Stato sovietico, certamente ben più ricco di quello italiano, quel risarcimento del danno causato all'economia italiana. Esprimo pertanto il mio rammarico.

Segnalate queste nostre preoccupazioni, riconfermiamo il voto favorevole alla conversione del decreto-legge.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare doveroso esprimere, sia pure brevemente, l'apprezzamento per il disegno di legge presentato dal Governo con le opportune integrazioni e modifiche, apportate da quest'Aula, che ci apprestiamo a votare; e nel contempo esprimere l'apprezzamento alla paziente opera del relatore Nicola Ferrara

che ha così saggiamente condotto questa rielaborazione del decreto-legge.

Vorrei altresì esprimere l'auspicio vivissimo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge possa al più presto essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, ricordando che sono già passati quasi tre mesi dalla data dell'incidente di Chernobyl, tre mesi che, specie per il settore ortofrutticolo, non sono uguali agli altri nove mesi dell'anno perchè è proprio nei mesi di maggio, giugno e luglio che arriva a maturazione gran parte della nostra produzione ortofrutticola; sono questi i tre mesi di vantaggio che la nostra produzione ha rispetto agli altri paesi dell'Europa continentale. In effetti, le prime valutazioni dell'Istituto per il commercio con l'estero indicano un notevole calo delle nostre esportazioni rispetto al periodo analogo dell'anno precedente.

Il nostro è un voto, più che opportuno, doveroso perchè si tratta di un giusto indennizzo a chi, non per propria colpa o inadempienza e neppure per una di quelle avversità naturali che fanno parte del rischio dell'impresa, ha avuto per effetto di un'ordinanza ministeriale (quella del Ministro della sanità del 2 maggio scorso) un danno che, se è notevole anche per altri settori, è certamente molto maggiore per il settore agricolo, specie per il comparto dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti caseari.

Quella del Ministro della sanità è stata un'ordinanza certamente attenta ai problemi di sanità e di igiene pubblica ma i cui effetti sono sicuramente andati molto al di là delle misure cautelative che erano state opportunamente in essa indicate. Infatti, tra la confusione che è stata sollevata anche da illustri rappresentanti del mondo scientifico, da organi di stampa e di informazione e anche, purtroppo, dall'atteggiamento di alcune autorità locali, il consumatore, disinformato e preoccupato, di fronte a misure cautelative che si riferivano soltanto al consumo di alcuni prodotti ortofrutticoli e di alcuni prodotti lattiero-caseari, e per talune fasce di popolazione, ha preferito astenersi del tutto da tali consumi.

Queste conseguenze, purtroppo, si sono protratte nel tempo anche molto dopo lo

scadere dell'ordinanza ministeriale e ancora oggi ne risentiamo gli effetti negativi poiché i consumi non sono ancora tornati alla normalità.

E allora, come è riconosciuto legittimo un giusto indennizzo nei casi di esproprio per pubblica utilità, così mi pare doveroso il risarcimento per quello che può essere considerato un vero e proprio esproprio di produzioni già pronte per essere immesse sul mercato.

Questo ho voluto ricordare perchè nel dibattito di questi giorni mi è sembrato di cogliere in qualche intervento la sensazione che si ritenesse che questo fosse un provvedimento generico a favore del settore primario. In realtà, così non è: è un atto dovuto nei confronti di chi — ripeto — ha subito il maggior danno per quella che, a mio giudizio, è da considerare una vera e propria catastrofe, calamità di carattere internazionale e che, purtroppo, si aggiunge ad una serie di calamità che il settore agricolo ha conosciuto durante quest'anno, che è cominciato sotto una coltre di neve e di gelo e che

sta andando avanti in questo mese di luglio con precipitazioni a carattere temporalesco e grandinigeno, che hanno purtroppo arrecato grave danno alla nostra agricoltura e alle nostre martoriare campagne.

In tale ottica il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta ad esprimere il proprio voto favorevole, volendo dare ad esso il significato di un gesto di solidarietà concreta nei confronti di una categoria già estremamente disagiata, che anche nella circostanza di Chernobyl ha saputo accettare con grande senso di responsabilità le conseguenze di provvedimenti rivelatisi estremamente penosi per l'economia agricola. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl».

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per i giorni 30 e 31 luglio 1986:

			— Disegno di legge n. 1922 — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 2 settembre 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1892 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (<i>Presentato al Senato - scade il 30 agosto 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1905 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 4 agosto 1986</i>)
Mercoledì	30 luglio	(antimeridiana) (h. 10,30)	— Disegno di legge n. 1907 — Conversione in legge del decreto-legge concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici (<i>Presentato al Senato - scade il 12 settembre 1986</i>)
»	»	(pomeridiana) (h. 16)	
Giovedì	31	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1906 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (<i>Presentato al Senato - scade il 12 settembre 1986</i>)
(se necessaria)			— Disegno di legge n. 1919 — Conversione in legge del decreto-legge recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 18 agosto 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1920 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 19 agosto 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1921 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di calamità e avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 agosto 1986</i>)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

LEOPIZZI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei informarvi che la Commissione industria ha terminato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, con la convinzione dell'inopportunità della conversione del decreto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Diverse componenti della Commissione e lo stesso rappresentante del Governo hanno infatti espresso sostanziali riserve su alcune delle norme in esame. Altre componenti della Commissione, pur essendo per taluni versi non soddisfatte del testo trasmesso, si sono invece dichiarate favorevoli alla conversione. Nel corso della discussione non si è giunti, comunque, ad una convergenza di posizioni che consentisse di proporre all'Assemblea la conversione in un testo tale da riscuotere il consenso della maggioranza della Commissione e dell'Assemblea.

Per questi motivi la Commissione mi ha dato mandato di proporre all'Assemblea una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo

93 del Regolamento, chiedendo che l'Assemblea non proceda nell'esame del disegno di legge.

FELICETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FELICETTI. Signor Presidente, desidero esprimere l'insoddisfazione del Gruppo comunista per la soluzione testè illustrata dal senatore Leopizzi, prevalsa a seguito delle perplessità sollevate fundamentalmente dal Governo che dopo aver accettato, prima al Senato e poi alla Camera, le proposte di modifica avanzate dal Parlamento ha ritenuto di dover riproporre nuovi argomenti di riflessione, ieri, relativamente all'articolo 2 del decreto da convertire e che la Camera aveva soppresso, e questa mattina relativamente all'articolo 1-bis del provvedimento già approvato e inserito nel decreto dalla nostra Assemblea. La materia è complessa perchè complessi sono gli interessi legittimi che si confrontano: quelli dei vecchi proprietari, dei cessionari, dei lavoratori, degli istituti bancari. Stante tale complessità, avevamo considerato con interesse l'ipotesi di una pausa di riflessione che però intanto era possibile in quanto un minimo di convergenza fosse constatabile. Ma questa convergenza non siamo riusciti a constatarla. A questo punto, a giudizio del Gruppo comunista, sarebbe stato consigliabile andare all'approvazione del decreto nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. È prevalsa una diversa scelta della quale prendiamo atto pur non condividendola. Non abbiamo dubbi sulla volontà del Governo di provvedere alla reiterazione del decreto di proroga. Ciò che desideriamo qui raccomandare, onorevole Presidente, è che nel nuovo decreto non si inseriscano scelte che le Camere hanno respinto fino ad ora. Ci auguriamo altresì che la reiterazione del decreto non blocchi, ancora per lungo tempo, la riforma della legge Prodi che è ferma in questo ramo del Parlamento dal mese di settembre dello scorso anno e che abbiamo assoluto interesse a mandare avanti per risolvere i problemi delle aziende in crisi e dei livelli occupazionali in questo

settore delle nostre attività produttive. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, per chiarezza dei colleghi, poichè dobbiamo votare la proposta avanzata dal senatore Leopizzi, vorrei ricordare che l'accoglimento di proposta implica la reiezione del disegno di legge.

Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Leopizzi a nome della 10^a Commissione permanente in ordine al disegno di legge n. 1842-B.

È approvata.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

URBANI, segretario:

PECCHIOLI, MARGHERI, LOPRIENO, BERLINGUER, POLLASTRELLI, URBANI, IMBRIACO, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, MILANI Eliseo. — Il Senato,

rilevata l'ampiezza e l'importanza del confronto che all'indomani dell'incidente di Chernobyl si è aperto a livello mondiale sia tra gli organismi internazionali preposti alla politica dell'energia e della sicurezza, sia tra gli Stati;

esprimendo il convincimento che lo sviluppo di tale confronto sia indispensabile per superare le diffidenze tra i Governi, aprire la strada a nuove forme di collaborazione, costruire un sistema di controllo e di informazione;

ritenendo necessario che la conferenza nazionale sull'energia, la cui convocazione è stata decisa con larghissima maggioranza sia dalla Camera che dal Senato, debba:

1) raccogliere e valutare tutti gli elementi di conoscenza sugli incidenti accaduti in centrali nucleari e in particolare sull'incidente disastroso di Chernobyl, sulle sue cause, sulla sua meccanica, sui suoi effetti, valutando anche la natura dell'impianto e le condizioni di esercizio;

2) approfondire le indicazioni che emergono dal confronto internazionale;

3) riesaminare le caratteristiche peculiari del nostro paese sotto il profilo della sicurezza; valutare le normative e gli *standards* esistenti e le modalità della loro applicazione;

4) valutare il grado di efficienza degli organismi preposti alla sicurezza, a livello nazionale e internazionale, nonchè la capacità di agire in coordinamento tra loro; approfondire le ipotesi relative a un sistema nazionale di sicurezza degli impianti produttivi ad alto rischio, a partire dal settore nucleare, anche in connessione con iniziative internazionali nello stesso campo;

5) definire i fabbisogni di energia, in particolare di energia elettrica, nel breve e nel medio periodo, in coerenza con una scelta di sviluppo economico, sociale e civile del paese;

6) indicare, nei tempi medi, brevi e lunghi, le quote di ciascuna fonte per la copertura del fabbisogno energetico nazionale, valutando i costi e i benefici globali (ivi compreso l'impatto ambientale) delle diverse opzioni strategiche, mantenendo fermi gli obiettivi della diversificazione e dell'uso razionale delle risorse anche attraverso nuove forme di risparmio;

7) indicare i settori energetici in cui è necessario concentrare e orientare gli interventi per l'innovazione tecnologica e per una più efficace penetrazione nel mercato;

8) proporre programmi, investimenti e strumenti per un intenso sviluppo della ricerca sia nel campo della sicurezza che in quello delle fonti e delle tecnologie energetiche, ivi comprese quelle relative all'espansione del risparmio;

9) indicare le possibili scelte per una riforma istituzionale del sistema energetico nazionale;

sottolineando ancora una volta che è necessario promuovere una mobilitazione straordinaria della società civile del nostro paese — e in primo luogo delle forze della cultura, della scienza e della tecnica — per rispondere con razionalità e rigore agli interrogativi posti dall'incidente di Chernobyl,

impegna il Governo:

1) a intensificare l'iniziativa internazionale, all'interno e all'esterno della Comunità europea, per contribuire alla costruzione di un sistema di controllo e di informazione reciproca;

2) a sostenere nelle diverse sedi internazionali le proposte e le iniziative rivolte a sviluppare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i diversi paesi;

3) ad acquisire in vista della conferenza le valutazioni dei vari organismi internazionali e, in particolare, dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Agenzia internazionale dell'energia di Parigi, dell'Agenzia europea per l'energia, dell'International Atomic Energy Agency di Vienna;

4) a raccogliere a livello internazionale gli studi e le elaborazioni:

a) degli istituti scientifici più importanti;

b) delle principali organizzazioni ambientaliste;

c) delle grandi organizzazioni economiche sociali;

5) a presentare entro il mese di ottobre al Parlamento una relazione dettagliata sul lavoro degli organismi internazionali e sulle iniziative internazionali dell'Italia;

6) a mantenere, nella fase di preparazione della conferenza, un permanente rapporto di informazione e consultazione con il Parlamento;

7) a formare un comitato promotore per la convocazione e la preparazione della conferenza nazionale per l'energia, coordinato dalla Presidenza del Consiglio, che veda la partecipazione della rappresentanza delle regioni e delle grandi forze sociali del paese: a tale comitato spetterà il compito di indicare i quesiti, i temi e le modalità di discussione nella preparazione e nello svolgimento della conferenza;

8) a predisporre la formazione di un comitato scientifico largamente rappresentativo, i cui membri saranno scelti dal comitato promotore tra gli specialisti più autorevoli sulla base delle indicazioni di diversi organi scientifici internazionali e nazionali, delle università, delle maggiori forze culturali e ambientaliste: a tale comitato scientifico

spetterà il compito di elaborare i materiali di base da sottoporre al dibattito della conferenza, con una dettagliata analisi e una argomentata risposta alle problematiche indicate dal comitato promotore; nella fase istruttoria che precederà la conferenza, il comitato promotore e il comitato scientifico si avvarranno del contributo tecnico e delle strutture operative degli enti energetici e dell'Istituto superiore di sanità;

9) a predisporre le proposte legislative e gli atti amministrativi per garantire le risorse finanziarie e gli strumenti tecnici necessari alla preparazione e allo svolgimento della conferenza.

(1-00101)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, segretario:

BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, GIURRA LONGO, SEGA, CANNATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il Governo si è ripetutamente impegnato ad operare per la sollecita costituzione ed avvio di un fondo costituito fra le diverse aziende di credito per l'intervento, preventivo e successivo, nei casi di dissesti bancari, non escludendo, anche, di adottare di propria iniziativa provvedimenti adeguati, in assenza di decisioni autonome delle aziende interessate;

che soltanto ora l'Associazione bancaria italiana ha portato a termine la definizione di un progetto di statuto per la costituzione di un fondo interbancario di garanzia il cui contenuto, a quanto è dato di conoscere, suscita numerose riserve,

gli interpellanti chiedono di sapere:

a quale punto sia giunta l'iniziativa per la formazione del fondo interbancario di garanzia;

che cosa abbiano fatto o intendano fare per evitare che il fondo, prevalendo la finali-

tà assistenziale, assuma una struttura marcatamente corporativa;

se non ritengano che corrisponda meglio agli interessi generali del sistema concepire il fondo alla stregua di un'impresa assicurativa;

quale ritengano debba essere il rapporto tra il costituendo fondo e le specifiche «riserve» degli intermediari creditizi e quale ruolo spetti alla Banca d'Italia, pur nella distinzione delle loro finalità e utilizzi e nel rispetto delle specifiche autonomie aziendali, per una gestione unitaria di tutte le riserve;

come si raccordi tale materia alla prevista istituzione (in sede CEE) di coefficienti di rischiosità e di solvibilità per le singole banche;

quale sia la loro opinione sulla eventuale di interventi pubblici (che la Banca d'Italia ritiene opportuni), accanto a quelli del fondo, in eventuali casi straordinari di rilevante interesse generale, sulla base di una disciplina legislativa da adottare;

perchè non sia stato ancora abrogato il decreto ministeriale cosiddetto Sindona del 27 settembre 1974.

(2-00504)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, segretario:

BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, GIURRA LONGO, SEGA, CANNATA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Premesso:

che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, i comuni debbono deliberare entro il 31 luglio la maggiorazione della tassa smaltimento rifiuti;

che l'imposizione citata deve essere riscossa con la rata del mese di novembre 1986;

che in base all'articolo 6 del decreto ministeriale del 27 dicembre 1974 i comuni

debbono trasmettere al Consorzio nazionale esattori gli elementi per la formazione dei ruoli quarantacinque giorni prima della consegna dei medesimi all'intendente di finanza per il visto d'esecutorietà;

che per i ruoli in riscossione a novembre e che pertanto entro il 31 luglio devono essere trasmessi al CNE gli elementi per la formazione dei ruoli;

che molti comuni saranno costretti a deliberare gli ultimi giorni del mese, se non il 31 luglio;

che nei casi di ritardo il CNE può rifiutare, come è già successo in precedenza in casi del genere, la meccanizzazione dei ruoli;

che non verificandosi la riscossione nella rata di novembre 1986, oltre ad un ritardo fino al febbraio 1987, si porrebbero delicate questioni sulla legittimità di pretendere il pagamento in una data successiva,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano necessario prorogare il termine previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 27 dicembre 1974 per la trasmissione degli elementi al CNE al 15 agosto limitatamente alle iscrizioni a ruolo da effettuarsi in base alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

(3-01445)

SPANO Ottavio, FABBRI, SELLITTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come intenda intervenire per la situazione creatasi nel comune di Palau (Sassari) dove il sindaco rifiuta di dimettersi malgrado non abbia più la fiducia di tre dei quattro assessori componenti la giunta e di nove dei quindici consiglieri comunali i quali hanno votato una mozione di sfiducia e costituito formalmente una nuova maggioranza già in una seduta del consiglio comunale del 24 ottobre 1985. Nel corso di questi mesi è stata avviata la procedura di revoca basata su ampie e documentate motivazioni, con tre deliberazioni regolari adottate dal consiglio comunale, ove il comportamento del sindaco ha determinato una paralisi degli organi e dell'attività amministrativa creando disagi all'intera comunità;

se non intenda promuovere l'applicazione dell'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che, secondo il parere espresso in ordinanza generale del Consiglio di Stato il 19 giugno 1969, dà facoltà al Governo di revocare il sindaco mediante decreto del Presidente della Repubblica;

se nel frattempo sia pervenuta la relazione da parte delle autorità competenti, ai fini della emanazione del decreto di revoca.

(3-01446)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ANGELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che la stampa locale ha dato risalto alla notizia che i pochi detenuti ancora soggiornanti nella casa di pena di Pontremoli sono stati trasferiti in altre sedi per permettere al personale di custodia e di vigilanza di usufruire delle ferie a cui ha diritto;

atteso che secondo le notizie apparse sulla stampa l'organico del personale attualmente in servizio presso la casa penale di Pontremoli (sei guardiani, dei quali uno svolge funzioni di responsabile amministrativo, e quattro guardiane che coprono tre turni quotidiani, il primo dalle 7 alle 13, il secondo dalle 13 alle 21 e il terzo dalle 21 alle 7 del giorno successivo) risulta del tutto insufficiente a coprire le esigenze di un servizio di particolare delicatezza e di notevole rilevanza sociale;

considerato che il carcere di Pontremoli a seguito di recente ristrutturazione è tornato praticamente nuovo ed è in grado di ospitare un congruo numero di detenuti «a bassa pericolosità sociale» inviati a Pontremoli per trascorrere gli ultimi tempi di una pena per la massima parte scontata in altre strutture carcerarie;

constatato che la struttura non ha mai potuto funzionare in tutta la sua potenzialità a causa dell'inadeguatezza numerica delle unità operative preposte ai vari servizi;

fatto osservare che il ridotto funzionamento (rispetto alla sua potenzialità) della casa di pena pontremolese fa salire i costi di gestione e vanifica in larga misura lo sforzo

finanziario profuso dalla pubblica amministrazione per realizzare una struttura carceraria di tutto rispetto;

rilevato infine che la chiusura del carcere, per le ferie concesse al personale addetto, ha generato nella cittadinanza l'impressione che la sua riapertura avverrà a tempo indeterminato,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il competente Ministero è a conoscenza della chiusura temporanea del carcere di Pontremoli;

2) quali decisioni lo stesso Ministero vorrà adottare, soprattutto in termini di potenziamento dell'organico del personale addetto ai servizi di custodia e vigilanza, per far sì che la casa penale di Pontremoli possa assolvere i suoi compiti al massimo delle potenzialità acquisite in seguito alla sua recente ristrutturazione.

(4-03179)

ANGELONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che diversi comuni compresi fra La Spezia e Acciaiuolo, nei cui territori sono in corso i lavori di installazione dell'elettrodotto da 380 chilovolts, paventano che i suddetti lavori, specie nelle aree di maggior pregio ambientale, possano recare notevoli danni al paesaggio e al territorio;

che le caratteristiche dell'opera e la vicinanza dei centri abitati sono tali da suscitare notevoli apprensioni sui danni alla salute dei cittadini che potrebbero essere causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

atteso che in qualche regione si è sviluppato un vasto movimento di protesta per la salvaguardia del territorio e la salute dei cittadini e che le amministrazioni comunali, facendosi interpreti delle preoccupazioni dei loro amministrati, hanno chiesto all'Enel di ridiscutere con le regioni, le province, i comuni interessati il tracciato dell'elettrodotto La Spezia-Acciaiuolo sulla base di una più attenta valutazione dell'impatto ambientale e degli effetti sulla salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministero è a conoscenza delle manifestazioni di protesta cui si è fatto cenno;

2) quali iniziative ritiene di adottare per stabilire opportuni contatti con le amministrazioni locali interessate al problema, al fine di definire, d'intesa con le stesse, linee coordinate di comportamento.

(4-03180)

FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in data 26 giugno 1986, nella risposta all'interrogazione 4-01752 presentata il 20 maggio 1985, è stato informato che erano state disposte nuove inchieste formali disciplinari nei confronti di tutti i militari i cui nominativi erano iscritti negli elenchi della loggia massonica P 2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi;

che in data 10 giugno 1986 ha appreso dalla stampa della sentenza con la quale la terza sezione del tribunale di Roma ha condannato i giornalisti dell'«Espresso» nei confronti dei quali da parte dell'ammiraglio Geraci era stata proposta querela per diffamazione avendo i medesimi sostenuto la sua appartenenza alla loggia massonica P 2;

che nella sentenza in oggetto si dichiara l'estraneità dell'ammiraglio Geraci al sodalizio gelliano sulla base degli esiti della prima inchiesta disciplinare,

l'interrogante chiede di sapere se la nuova inchiesta formale è stata disposta sulla base degli elementi nuovi emersi a carico dell'ammiraglio Geraci in seguito all'approvazione della relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P 2 e dei documenti allegati alla medesima e di conoscere in che modo si è conclusa questa seconda inchiesta.

(4-03181)

VETTORI, POSTAL, KESSLER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se abbia notizia, quanto meno dalle segnalazioni di vari ordini professionali, delle difficoltà di numerosi cittadini o dei tecnici in ordine alla tempestiva dichiarazione delle opere interne di cui all'articolo 48 della legge n. 47 del 1985 e alla tempestiva presentazione, in esenzione dal diritto fisso erariale, della documentazione per l'iscrizione catastale degli edifici;

se non ritenga, visto l'elevatissimo numero delle pratiche di iscrizione in catasto di edifici anche di antica data ma non censiti perchè considerati rurali, di disporre una congrua proroga per ambedue le scadenze previste dalla vigente legislazione.

(4-03182)

BERLINGUER, BUFALINI, FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, PERNA, VOLPONI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

in base a quali considerazioni il parco monumentale romano di villa Strohl-Fern (80.000 metri quadrati fra la villa Borghese e la villa Poniatowski), tutelato dalla legge del 1939 per la protezione dei beni artistici e culturali e destinato dal piano regolatore generale di Roma a «parco privato vincolato», con tutte le garanzie che dovrebbero derivarne, non è stato finora incluso tra quelli che esigono la più compiuta tutela della legge Galasso;

se la deliberazione n. 1940 adottata con procedura d'urgenza il 9 aprile 1986 dalla giunta municipale di Roma e in attesa di essere sottoposta a ratifica del consiglio comunale, nonchè all'approvazione della regione Lazio, abbia ottenuto la prescritta autorizzazione della soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio, atteso che in essa si fa ricorso a deroga al piano regolatore generale con mutamento della «destinazione d'uso» d'un bene artistico, culturale e ambientale di così importante valore storico;

quali ostacoli incontra la notifica del vincolo archeologico che, per ritrovamenti di notevole qualità e ampiezza dell'epoca romana repubblicana, a quanto è dato saperne, è *in itinere* da circa tre anni e non giunge a destinazione.

(4-03183)

SCEVAROLLI, LOTTI Maurizio. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'inter-no.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dei gravissimi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo e dalle piogge torrenziali, che hanno assunto aspetto di nubifragio in alcune zone del territorio della provincia di Mantova, provocan-

do danni rilevanti alle colture agricole e in particolare nel centro abitato del comune di Marmirolo, dove si sono avuti vasti allagamenti con gravi danni, tra l'altro, a numerose aziende commerciali e artigianali;

quali provvedimenti intende prendere il signor Ministro dell'agricoltura e delle foreste per le aziende agricole disastrose;

se il signor Ministro dell'interno non intende riconoscere al comune di Marmirolo lo stato di calamità naturale.

(4-03184)

IANNONE, CARMENO, DI CORATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il consorzio UNICOP di Maiorisi di Teano (Caserta) alla data attuale non ha pagato ai produttori di pomodoro della cooperativa agricola Brodolini di Torremaggiore (Foggia) la produzione di pomodori conferita nel 1985 tranne un acconto di circa 350 milioni su un fatturato di un miliardo e 850 milioni, provocando reiterate proteste;

che una situazione analoga si è determinata per i conferenti di diverse regioni, per importi rilevanti,

gli interroganti chiedono di conoscere se non intendano:

verificare tutta la gestione del consorzio UNICOP con una revisione straordinaria;

controllare come sono stati utilizzati i contributi CEE alla trasformazione del pomodoro, nonché quali iniziative intendano assumere in ordine al prospettato incontro triangolare e allo smaltimento delle scorte.

(4-03185)

GIURA LONGO, FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali in diverse province d'Italia continua a verificarsi una deplorabile difformità nelle procedure relative agli esami per ufficiali esattoriali. Mentre, ad esempio, per l'anno 1985 nelle province di Bari e di Cagliari le intendenze di finanza hanno applicato la circolare n. 14/4759 del 26 ottobre 1982 (direzione generale delle imposte dirette, divisione XIV), chiedendo preliminarmente il parere delle organizzazioni di

categoria circa la necessità o meno di indire i concorsi suddetti, in provincia di Pescara per l'anno 1986 questa procedura è stata completamente omessa;

se non ritiene di dover disporre procedure generali che valgano per tutto il territorio nazionale e di dovere pertanto sospendere la decisione già presa di indire i concorsi per ufficiale esattoriale in provincia di Pescara.

(4-03186)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

n. 3-01445, dei senatori Bonazzi ed altri, sull'eventuale proroga del termine previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 27 dicembre 1974 relativo alla formazione dei ruoli per quanto riguarda la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

Ordine del giorno

per le sedute di mercoledì 30 luglio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 30 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure ur-

genti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (1892).

— BARSACCHI ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (77).

— ALIVERTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (559).

— SCEVAROLLI ed altri. — Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione (1819).

— LIBERTINI ed altri. — Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione (1836).

— ALIVERTI ed altri. — Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi (1849).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga

dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313 (1907).

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (1906).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (1919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (1920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (1921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

La seduta è tolta (ore 20,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari